



Dipartimento di **Impresa e Management**

Cattedra di **Economia dei mercati e degli intermediari finanziari**

**“NON PERFORMING LOANS: CARATTERISTICHE
PECULIARI E GESTIONE STRATEGICA”**

RELATORE

Prof.re Alfredo Pallini

CANDIDATO

Benedetta Vernuccio

Matr. 225791

Anno accademico 2019/2020

INDICE

<i>Introduzione</i>	7
---------------------------	---

CAPITOLO I: I NON PERFORMING LOANS

1.1 La definizione normativa di attività deteriorate	9
1.2 La nuova classificazione dei crediti deteriorati	11
1.3 Contesto storico di riferimento: la crisi economica del 2007 in Europa.....	14
1.4 .. e in Italia.....	19

CAPITOLO II: VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO NPL

2.1 Iscrizione in bilancio secondo i principi contabili nazionali	22
2.2 Contabilizzazione secondo i principi contabili internazionali.....	25
2.3 <i>Pricing gap</i> tra domanda ed offerta di crediti deteriorati	30
2.4 L'incidenza delle tempistiche di recupero delle sofferenze sul <i>pricing gap</i>	32

CAPITOLO III: EVOLUZIONE DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DI VIGILANZA SUI CREDITI DETERIORATI

3.1 <i>ITS, Implementing Technical Standards</i> dell'EBA	35
3.2 Linee guida per le banche sui crediti deteriorati emanate dalla BCE.....	36
3.3 <i>Addendum</i> alle linee guida della BCE	40
3.4 Piano d'azione del Consiglio europeo.....	41

3.5 Regolamento UE 630/2019 (in modifica al Regolamento UE 575/2013 (<i>Capital Requirements Regulation, CRR</i>))	42
3.6 Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE (BCE 22 agosto 2019)	43
3.7 Decreto “cura Italia” (Decreto-legge n.18 17/03/2020)	45
3.8 Decisioni dell’EBA per mitigare l’impatto del COVID-19 sul settore bancario europeo.....	48
3.9 BCE: una “ <i>bad bank</i> ” per aiutare le banche a gestire la crisi dovuta al Covid-19	52

CAPITOLO IV: GESTIONE STRATEGICA DI UN PORTAFOGLIO NPL DA PARTE DELLE BANCHE

4.1 Il mantenimento in bilancio dei crediti deteriorati: la gestione <i>in house</i>	54
4.2 La cessione sul mercato.....	57
4.2.1 La cessione “in blocco” a terzi: Art. 58 TUB	58
4.3 La cartolarizzazione dei crediti: legge n.130/1999.....	62
4.3.1 Cartolarizzazione con finanziamento all’ <i>originator</i>	65
4.3.2 Cessione di crediti a fondi comuni di investimento	66
4.4 Ristrutturazione dei crediti: conferimento nei fondi comuni di investimento...	67
4.5 Recupero dei crediti: <i>l’outsourcing a servicer</i> specializzati nella loro gestione	71

CAPITOLO V - IL MERCATO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEGLI NPL

5.1 Il mercato europeo: radici, cause e numeri del fenomeno	73
5.2 Il mercato italiano: dimensioni, distribuzioni e trend attuali	81
5.3 Previsioni future	87
<i>Conclusioni</i>	92
<i>Bibliografia</i>	94
<i>Sitografia</i>	101

Introduzione

Il settore bancario e, nello specifico, l'attività bancaria di concessione del credito hanno da sempre avuto un'importanza cruciale come propulsori per l'economia. È con l'attività di erogazione di prestiti che le banche permettono una migliore allocazione delle risorse nel sistema finanziario, raccogliendo finanza dai soggetti in *surplus*, che non hanno opportunità di investimento e concedendola a soggetti in *deficit*, che hanno opportunità di investimento. In questa maniera, il sistema economico risulta maggiormente produttivo. Tuttavia, le banche devono anche fare i conti con i rischi che questa attività comporta: il deterioramento del credito è uno di questi.

Il fenomeno dei *non performing loans* ha cominciato ad avere uno spessore rilevante a partire dalla crisi finanziaria del 2007, e si è evoluto fino ai giorni nostri, richiamando su di sé l'attenzione delle autorità di Vigilanza che hanno disciplinato e regolato il fenomeno in maniera da consentire alle banche di continuare la loro attività con il minor numero di ripercussioni possibili.

Questa trattazione si pone dunque come finalità quella di fornire una panoramica generale del fenomeno, definirne le caratteristiche e analizzarne le peculiarità, per poi introdurre il lettore alla scoperta dei numerosi provvedimenti che hanno disciplinato il trattamento dei crediti deteriorati, delle diverse modalità per l'attuazione di una gestione strategica delle poste *non performing*, e concludere con uno quadro generale sulla dimensione e sulle caratteristiche del mercato europeo degli NPL, con specifico riferimento al mercato italiano e alle relative previsioni future.

Nel primo capitolo viene fornita una definizione normativa del termine *Non Performing Loan*, e viene illustrata la classificazione dei crediti deteriorati in relazione alle diverse caratteristiche che presentano. In ultima analisi viene fatto un *excursus* sul contesto storico di riferimento del fenomeno.

Il secondo capitolo tratta delle diverse modalità di valutazione di un portafoglio NPL, analizzando le cause e i fattori che determinano il *mismatching* tra la domanda e l'offerta di crediti deteriorati sul mercato italiano, causa del mancato sviluppo dello stesso.

Nel terzo capitolo viene effettuata un'analisi approfondita sul quadro regolamentare e di vigilanza vigente per i crediti deteriorati, che include perlopiù normative a livello comunitario che si sono poste come strumento di uniformazione delle diverse realtà nazionali, in modo da garantire la comparabilità del fenomeno in tutti i paesi dell'Unione Europea.

Il quarto capitolo entra nel vivo della gestione strategica delle sofferenze, passando in rassegna tutti gli strumenti di cui gli intermediari bancari dispongono al fine di gestire nella maniera migliore il problema.

Infine, il quinto capitolo chiude la trattazione con un'analisi di dati relativi al fenomeno sia a livello europeo che a livello italiano, per poi concludere con la presentazione della condizione attuale del mercato e dell'economia italiane, cercando di immaginare gli andamenti che il mercato dei *non performing loans* potrebbe intraprendere in un futuro prossimo.

CAPITOLO PRIMO

I Non Performing Loans

SOMMARIO: 1.1 La definizione normativa di attività deteriorate – 1.2 La nuova classificazione dei crediti deteriorati – 1.3 Contesto storico di riferimento: la crisi economica del 2007 in Europa.. – 1.4 .. e in Italia

1.1 La definizione normativa di attività deteriorate

Con il termine *Non Performing Loan* si identifica un credito deteriorato, di difficile recupero, che non è in grado di ripagare capitale ed interessi ai suoi creditori. Gli attivi deteriorati, sono dunque “*esposizioni nei confronti di soggetti che non sono in grado di adempiere alle rispettive obbligazioni contrattuali*”¹.

Il secondo aggiornamento del 9 febbraio 2011 della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 di Banca d’Italia, alla sezione “Qualità del credito” non prevedeva però alcuna specifica definizione di attività finanziarie “deteriorate”.² Essa infatti suddivideva le esposizioni deteriorate in quattro diverse categorie: sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate, ed esposizioni scadute e/o sconfinanti.

Un credito era classificato come “sofferenza” nel caso in cui fosse un credito “*nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente)*”

¹ La nuova classificazione dei crediti deteriorati (NPL), AT Magazine, Aprile 2018
<https://magazine.advtrade.it/mercato-npl/la-nuova-classificazione-dei-crediti-deteriorati-npl/>

² Questa infatti è stata introdotta solo con il settimo aggiornamento della stessa circolare, nel 2015.

o in situazioni sostanzialmente equiparabili”³: quella delle sofferenze era dunque considerata l’area dell’estrema patologia dei prestiti. Con il termine “sofferenza”, la vigilanza si riferisce alla totale esposizione nei confronti di un debitore in stato di insolvenza o in situazioni equiparabili, piuttosto che ad ogni sua singola partita di rischio. La classificazione a sofferenza, inoltre, non tiene conto dell’esistenza di qualunque forma di garanzia o delle previsioni di perdita sulla posizione in esame.

Per “partite incagliate” erano intese le “*esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo*”⁴. La classificazione in questa categoria era da considerarsi meno grave rispetto la classificazione nelle sofferenze, dal momento che, in questo caso, si parla di una situazione di “obiettiva difficoltà” legata all’incapacità del debitore di adempiere nei tempi prestabiliti alla sua obbligazione: difficoltà che si configura, quindi, come reversibile.

Le “esposizioni ristrutturata” menzionate nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 2° aggiornamento⁵, vengono definite come “*esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.*”.

³ Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 2° aggiornamento, Sezione “Qualità del credito”, B.6.

⁴ Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 2° aggiornamento, Sezione “Qualità del credito”, B.6.

⁵ Sezione “Qualità del credito”, B.6.

Inoltre, sempre secondo la suddetta circolare, i requisiti relativi al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” e alla presenza di una “perdita” si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia, ovvero tra gli incagli o tra le esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate. Qualora le modifiche delle condizioni contrattuali interessino esposizioni verso soggetti classificati “*in bonis*”, o esposizioni scadute/sconfinanti non deteriorate, il requisito relativo al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di banche.

Infine, le “esposizioni scadute e/o sconfinanti” costituiscono una categoria residuale, comprendente tutti gli altri tipi di esposizioni per cassa e “fuori bilancio” diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.

1.2 La nuova classificazione dei crediti deteriorati

Dopo che l’European Banking Authority (EBA), nel 2014, elaborò degli *Implementing Technical Standards (ITS)* relativi ai crediti deteriorati, questi vennero adottati dalla Commissione europea con il Regolamento UE n. 227/2015 del 9 gennaio 2015⁶, e in applicazione dello stesso, la Banca d’Italia procedette con il settimo aggiornamento del 20 gennaio 2015 della circolare n. 272 del 30 luglio 2008. Questo aggiornamento prevedeva una nuova definizione e una nuova classificazione degli NPL, rimaste tutt’ora in vigore⁷.

⁶ Che ha modificato il Regolamento di esecuzione UE n.680/2014

⁷ Nel nono aggiornamento.

Vengono infatti definite oggi, attività finanziarie *deteriorate*, “*le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio" (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “Non-performing” come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (Implementing Technical Standards; di seguito, ITS).*”⁸

La riformulazione della classificazione originaria vede l’introduzione della categoria delle inadempienze probabili (*unlikely to pay*) e delle esposizioni *forborne*, a fronte dell’eliminazione di partite incagliate ed esposizioni ristrutturare. Allo stesso tempo rimangono invariate le definizioni in ambito di sofferenze ed esposizioni scadute e/o sconfinanti.

La classificazione nella categoria delle “inadempienze probabili o *unlikely to pay*” “*è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.*”⁹ Si parla di “giudizio della banca” dal momento che essa è chiamata ad effettuare la valutazione. Inoltre, “*le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché la banca valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore*”¹⁰

È interessante capire la differenza tra i *Non Performing Loans* e gli *Unlikely To Pay*: essa riguarda la situazione del debitore. Nei primi, infatti, egli è considerato

⁸ Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 9° aggiornamento, Sezione “Qualità del credito”, B.7.

⁹ Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 7° aggiornamento, Sezione “Qualità del credito”, B.6.

¹⁰ Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 7° aggiornamento, Sezione “Qualità del credito”, B.6.

permanentemente insolvente, mentre nel secondo caso, egli è in una situazione di difficoltà temporanea che potrebbe risolversi e, quindi, potrebbe ritornare *in bonis*.

Altra rilevante novità introdotta dal 7° aggiornamento riguarda l'introduzione della categoria delle “esposizioni oggetto di concessioni (c.d. *forbearance*)”, cioè quelle “*esposizioni che ricadono nelle categorie delle “Non-performing exposures with forbearance measures” e delle “Forborne performing exposures” come definite negli ITS.*”¹¹

Al suo interno si distingue tra “Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate” e “Altre esposizioni oggetto di concessioni”. Per quanto riguarda le prime, è specificato che “*tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.*”¹². Delle seconde invece fanno parte “*le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.*”¹³

L'introduzione, nel settimo aggiornamento della già citata Circolare, della novità riguardante le “esposizioni oggetto di concessioni (c.d. *forbearance*)”, è avvenuto alla luce della particolare attenzione che l'EBA ha prestato alla definizione armonizzata sia delle poste non performanti che di quelle oggetto di ristrutturazione. Nel 2018, infatti, proprio l'EBA ha pubblicato una serie di criteri noti come “*Guidelines on management of non-performing and forborne exposures*”. Questi prevedono che la concessione di una misura di *forbearance* possa riguardare sia crediti deteriorati che crediti *in bonis*. Tali concessioni (che possono essere un allungamento della durata del finanziamento o una riduzione del tasso di interesse

¹¹ Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 7° aggiornamento, Sezione “Qualità del credito”, B.11.

¹² *Ibidem*

¹³ Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 7° aggiornamento, Sezione “Qualità del credito”, B.12.

dello stesso) rappresentano delle modifiche delle originarie condizioni contrattuali del credito che la banca vanta nei confronti dell'impresa cliente. Le diverse misure di *forbearance* possono essere:

- *forborne performing exposures*, che riguardano clienti *performing* in situazioni di temporanea difficoltà finanziaria;
- *non performing exposures with forbearance measures*, che riguardano clienti definitivamente classificati in stato di insolvenza.

“La definizione di “*forborne*” non sostituisce le esistenti categorie di attività deteriorate, ma si pone come strumento informativo addizionale”¹⁴, dunque la categoria dei *crediti foreborne* si pone come trasversale alla classificazione operata dalla Banca d'Italia.

1.3 Contesto storico di riferimento: la crisi economica del 2007 in Europa..

Storicamente, prima della crisi del 2007, la qualità del portafoglio prestiti delle banche in tutti i paesi del mondo è rimasta pressoché stabile. Tuttavia, all'alba della crisi finanziaria globale, le cose cambiarono. I trend negativi a livello macroeconomico, come il rallentamento dell'economia reale, hanno portato alla riduzione della qualità e conseguentemente del valore del portafoglio prestiti delle banche. I crediti deteriorati, infatti, sono un elemento connaturato all'esercizio dell'attività bancaria già in periodi di stabilità economica: è chiaro dunque come in periodi di crisi, questo diventi un tema piuttosto cruciale. Infatti, all'arrivo di questa,

¹⁴ *Crediti deteriorati (Npl): cosa sono e quali categorie comprendono*, SoldiOnline.it
<https://www.soldionline.it/guide/basi-investimento/crediti-deteriorati-categorie-npl-incagli-sofferenze>

nel 2007, la solvibilità dei debitori diminuì seguendo l'andamento dell'economia reale, portando ad un progressivo deterioramento dei bilanci delle banche di tutto il mondo, identificabile con l'aumento dei crediti deteriorati. "L'incremento degli NPL è stato causato anche da fattori sistemici come ad esempio le inefficienze nel recupero dei crediti, la lentezza dei procedimenti giudiziari civili e l'assenza di un mercato secondario delle esposizioni in sofferenza che permettesse alle banche italiane di cedere questi crediti, liberando risorse a favore delle imprese e dell'economia reale"¹⁵.

L'elevato stock di NPL limitò le capacità e gli incentivi delle banche nell'esercitare la loro attività bancaria di concessione di prestiti per due ordini di motivi. In primo luogo, la capacità delle banche fu limitata dalla difficoltà nel trovare investitori che finanziassero la loro attività e, dunque, nel reperimento di nuove risorse sul mercato. Senza disponibilità di nuove risorse, il necessario accantonamento di ingenti somme per la copertura di eventuali perdite limitava fortemente la disponibilità di fondi da prestare. Inoltre, i profitti che le banche avrebbero tratto dall'esercizio del credito sarebbero crollati a causa di un contestuale aumento del costo del finanziamento e diminuzione dei tassi di interesse attivi. Per questo motivo le banche non avevano alcun incentivo a concedere nuovi prestiti. In secondo luogo, la vigilanza prudenziale richiede un capitale regolamentare più elevato in corrispondenza di crediti deteriorati per garantire il bilanciamento dei maggiori fattori di rischio. Un elevato *NPL ratio*, ovvero il rapporto tra le sofferenze e il totale degli attivi, rende dunque la banca maggiormente avversa al rischio, e quindi meno disposta ad assumere ulteriori rischi derivanti dalla concessione di nuovi prestiti, limitando quindi la possibilità della banca stessa di espandersi. Potrebbe essere questa, infatti,

¹⁵ *Credit crunch: in quali paesi europei ha colpito di più? Smartweek.it*
<https://www.smartweek.it/credit-crunch-in-quali-paesi-europei-ha-colpito-di-piu/>

una delle cause del fenomeno del *credit crunch* secondo quanto analizzato dallo studio di Doriana Cucinelli intitolato *The Impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behavior: Evidence from the Italian Banking Sector*, che evidenzia l'esistente correlazione tra l'ammontare dei crediti deteriorati e il *Bank Lending Behavior*. L'insieme di tutti questi fattori negativi portò ad una drastica contrazione degli utili delle banche nel periodo analizzato.

Le criticità che si presentarono in seguito al diffondersi dei *non performing loans*, come la crisi di liquidità delle banche sopra analizzata, richiesero di essere affrontate. In prima battuta, le banche centrali operarono attraverso misure di sostegno, come politiche monetarie non convenzionali. Tuttavia, quando questi interventi, come ad esempio l'erogazione di liquidità di emergenza, si rivelarono insufficienti nel ripristinare la fiducia nel sistema finanziario, per salvare i sistemi bancari, è stato necessario procedere con l'impiego di risorse pubbliche rese disponibili da organizzazioni internazionali costituite dai governi dei diversi paesi, o dai singoli governi nazionali. Le diverse misure di salvataggio miravano al ripristino della capacità di raccolta di fondi degli istituti salvati grazie alla prestazione di garanzie governative sulle passività emesse, ma anche attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dello Stato.

Uno degli interventi che ha riguardato gli attivi deteriorati delle banche, è stato l'utilizzo della *bad bank* o *Asset Management Company (AMC)*, strumento largamente utilizzato in passato al fine di iniettare liquidità nelle banche sostituendo denaro ad attività illiquide. La *bad bank* è una società che acquista gli attivi deteriorati degli istituti in crisi ad un prezzo "di favore", generalmente superiore a quello che si otterrebbe sul mercato. Questo meccanismo evita alle banche cedenti perdite eccessive imputabili a cessioni effettuate a prezzi non "di favore" e, quindi,

più contenuti. D'altro canto, l'acquisto di queste attività *non-performing* da parte della *bad bank* è finanziato tramite l'emissione, da parte della stessa, di obbligazioni con garanzia statale.

È evidente che le misure appena descritte siano state confrontate con la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese stabilita dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la cui applicazione è garantita a livello europeo dalla Commissione Europea. L'art. 107 TFUE stabilisce che *“sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”* Lo stesso articolo pone tuttavia delle deroghe a tale divieto al paragrafo 3 lettera b, stabilendo che *“possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”*.

“La disposizione citata conferisce alla Commissione Europea un ampio margine di discrezionalità nell'esercizio dei propri poteri.”¹⁶ Discrezionalità che emerse in corrispondenza della fase più acuta della crisi, nel 2008, quando la stessa Commissione autorizzò “le misure a sostegno del sistema bancario notificate dagli Stati membri, senza svolgere istruttorie approfondite- del resto incompatibili con le tempistiche dei salvataggi- e, soprattutto, senza l'imposizione di eccessivi limiti al

¹⁶ “*I crediti deteriorati. Tecniche di gestione negoziale: cessione e ristrutturazione*”, Avv. Giuseppe Gallo, dirittobancario.it, par 2.
<https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/npl/i-crediti-deteriorati-tecniche-di-gestione-negoziiale-cessione-e-ristrutturazione>

contenuto degli interventi proposti, applicando in modo molto estensivo il disposto di cui all'art. 107, par.3, lett. b del TFUE.”¹⁷

A partire dal 2012, a seguito del miglioramento della problematica riguardante i debiti sovrani dei paesi dell'area Euro, la Commissione ha cambiato il suo orientamento, rendendo man mano più stringenti i criteri per l'autorizzazione degli aiuti di Stato, riportando il *focus* sul buon funzionamento della concorrenza. Evidenza di questo graduale ritorno alla normalità è la “Comunicazione sul settore bancario” della Commissione europea dell'agosto 2013, che prevede l'applicazione di condizioni più severe, come il *burden sharing*¹⁸, per la concessione di misure di sostegno a favore del sistema bancario, e introduce la preventiva approvazione di un piano di ristrutturazione cui l'intermediario interessato dovrà aderire per poter usufruire della misura di sostegno, adottata solo a seguito di una lunga procedura di negoziazione con lo Stato membro di cui l'intermediario fa parte.

Questo documento ha chiuso in maniera definitiva “la “stagione dell'emergenza”, aprendo ad un nuovo approccio verso le crisi bancarie mirante a limitare il più possibile l'impiego di soldi pubblici nei salvataggi bancari (cd. *bail out*) a favore di soluzioni che coinvolgano maggiormente le risorse degli *stakeholders* della banca, ovvero azionisti e alcune tipologie di creditori (cd. principio del *bail in*).”¹⁹

¹⁷Avv. Giuseppe Gallo, op. cit., par 2.

¹⁸ Procedura disciplinata dall'articolo 132 della Direttiva UE/2014/59 *Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)* da applicarsi in caso di dissesto di un istituto bancario. Essa prevede che, prima dell'erogazione di un aiuto pubblico ad una banca in difficoltà, si debba procedere alla riduzione del valore nominale di azioni ed obbligazioni subordinate, o alla conversione in capitale di queste ultime. Da qui il termine “*burden sharing*”, ovvero “condivisione degli oneri”

¹⁹ Avv. Giuseppe Gallo, op. cit., par. 2.

Tale decisione appare ragionevole considerando l'impellente necessità di porre fine alla correlazione tra gli onerosi salvataggi bancari e l'aumento di debito pubblico e deficit, accompagnati inoltre dal rischio di instabilità finanziaria proprio dei debiti sovrani, come accadde negli anni 2010-2012.

L'obiettivo appena esposto ha raggiunto la sua realizzazione con l'istituzione del *Single Resolution Mechanism*, o Meccanismo Unico di Risoluzione, nell'ambito dell'Unione Bancaria.

1.4 .. e in Italia

In ambito italiano invece, la crisi del sistema bancario ha avuto cause diverse rispetto ai Paesi centro e nord-europei e si è manifestata più lentamente. Data la scarsa presenza di titoli legati al mercato immobiliare statunitense nei bilanci delle banche italiane, queste ultime hanno risentito della crisi relativa ai mutui *subprime* in maniera molto meno grave rispetto alle banche tedesche, francesi ed inglesi. Questa resilienza è da attribuire all'adozione, da parte delle banche italiane, di un *business model* tradizionale, caratterizzato da una struttura di raccolta stabile, vigilanza più severa in tema di cartolarizzazioni ed estraneo alle complesse operazioni che avevano coinvolto gli istituti operanti nei mercati dei *subprime*. I bilanci dei nostri istituti erano composti prevalentemente da attivi rappresentati da crediti verso le famiglie e le imprese - la cosiddetta "economia reale" - che avevano un andamento coerente con quello dell'economia. Fu dunque il peggioramento del quadro macroeconomico italiano, a seguito delle recessioni del 2008 e del 2013, a determinare il progressivo deterioramento dei bilanci degli istituti italiani, riscontrabile - come già analizzato a livello europeo - nel peggioramento delle qualità del credito e nell'aumento del numero dei crediti deteriorati.

A partire dal momento dello scoppio della crisi finanziaria negli Stati Uniti, la Vigilanza in Italia si è adoperata per verificare lo stato degli attivi bancari, concentrandosi sull'analisi del rischio di credito dei portafogli presiti e sul corretto funzionamento dei presidi per la preventiva misurazione e successiva gestione dello stesso. Seppur gli effetti della crisi abbiano dato qualche segnale già negli anni precedenti, solo nel 2013, questi problemi hanno afflitto gli istituti bancari italiani- soprattutto quelli più piccoli- come era già avvenuto pochi anni prima negli altri Paesi europei. Tuttavia, il nuovo scenario normativo europeo, implementato con la Direttiva 2014/59/UE, c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD* e dalla già citata Comunicazione del 2013, alla quale si aggiunse la scelta, da taluni criticata, di non ricorrere ai finanziamenti del Fondo salva-Stati, limitarono fortemente le possibilità di intervento del Governo italiano. Talvolta, anche l'impiego di finanziamenti del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ha trovato ostacolo nell'*halt* della Commissione. Tutto ciò ha notevolmente influito sulla gestione delle crisi degli istituti bancari accadute dopo il 2013, determinando le vicende che sono state e che ancora oggi sono oggetto di cronaca.

A seguito della Comunicazione sul settore bancario del 2013, fautrice di un graduale ritorno alla normalità e a più stringenti criteri per le autorizzazioni agli aiuti di Stato, l'istituzione di una *bad bank* con la finalità di operare acquisti di crediti *non-performing* a condizioni migliori rispetto al mercato non fu più possibile. Per ovviare a questo limite, il legislatore ha messo in atto interventi volti alla velocizzazione delle procedure esecutive e concorsuali²⁰, e ha istituito degli incentivi volti al rilancio del mercato italiano degli attivi deteriorati. Uno fra questi incentivi è rappresentato

²⁰ La cui lentezza è un grande limite del sistema giudiziario italiano.

dalla cosiddetta GACS, “Garanzia sulle Cartolarizzazione delle Sofferenze”²¹, che consiste in una garanzia pubblica sulle *tranches senior* di titoli, aventi ad oggetto crediti deteriorati, ed emessi nel contesto di procedure di cartolarizzazione.

Nell’aprile 2016, alcune banche ed investitori istituzionali insieme alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno costituito il “Fondo Atlante”, fondo di investimento formalmente privato “le cui risorse sono state investite per il 70% nella ricapitalizzazione delle due banche venete e per il 30% nell’acquisto di crediti *non-performing* ad un prezzo pari circa al 30% del valore nominale (a fronte del 19% richiesto in media dal mercato).”²²

Nell’agosto dello stesso anno è stato fondato il “Fondo Atlante 2” per gli investimenti in titoli di tranche *junior* e *mezzanine*, aventi ad oggetto crediti deteriorati, ed emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione: nello specifico, il segmento di titoli cartolarizzati non coperti dalla GACS.²³

²¹ Istituita e regolata dal Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n.18.

²² Avv. Giuseppe Gallo, op.cit., par. 3.

²³ Dal momento che essa riguarda solo le *tranches senior*.

CAPITOLO SECONDO

Valutazione del portafoglio NPL

SOMMARIO: 2.1 Iscrizione in bilancio secondo i principi contabili nazionali – 2.2 Contabilizzazione secondo i principi contabili internazionali – 2.3 *Pricing gap* tra domanda ed offerta di crediti deteriorati - 2.3.1. L'incidenza delle tempistiche di recupero delle sofferenze sul *pricing gap*

2.1 Iscrizione in bilancio secondo i principi contabili nazionali

Alla luce delle disposizioni normative dettate dal codice civile, i crediti- sia di natura commerciale che finanziaria- sono considerati elementi dell'attivo circolante. La loro rilevazione, a seguito delle novità di rilievo introdotte dal D.lgs. 139/2015 di recepimento delle disposizioni della Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio, ha subito delle modifiche che, nello specifico, riguardano *l'introduzione del criterio del costo ammortizzato*. La sua introduzione è riscontrabile nella riformulazione del numero 8), c.1 dell'art. 2426 c.c. che adesso dispone che *“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”*.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, esso indica il valore che imprenditore o amministratori, in seguito ad un prudente apprezzamento, presumono di poter realizzare dal credito oggetto d'esame. Nel caso in cui sorgano dubbi fondati

su liquidità, certezza o integrale esigibilità del credito, il suo valore in bilancio deve essere diminuito. Tale svalutazione può avvenire attraverso due meccanismi. Il primo prevede un adeguato stanziamento di somme all'apposito fondo rischi, mantenendo inalterato il valore nominale del credito, in modo da evidenziare- per somma algebrica- l'ammontare del credito che si presume esigibile; mentre, il secondo, prevede la decurtazione del valore nominale del credito la cui esigibilità risulta dubbia, mantenendo a bilancio il valore, seppur minore, del credito di presunto realizzo.

Per quanto concerne il criterio del costo ammortizzato, questo è un metodo grazie al quale *“la rilevazione iniziale di un'attività viene modificata nel tempo per ammortizzare, con un criterio sistematico e finanziario, gli oneri e i proventi iniziali sostenuti.”*²⁴ Più semplicemente, questo metodo consente di suddividere nel tempo la differenza tra il valore di rilevazione iniziale ed il valore di rimborso del credito per mezzo dell'utilizzo di un tasso di interesse interno di rendimento (o tasso di interesse effettivo), calcolato considerando tutti i flussi finanziari generati dal credito in esame.

Il principio contabile OIC 15 afferma che l'iscrizione in bilancio di un credito può essere eseguita applicando il metodo del costo ammortizzato secondo due alternative: sia in presenza che in assenza dell'attualizzazione dei flussi.

Nel caso in cui non vi sia attualizzazione, il valore di iscrizione iniziale è costituito dal valore nominale del credito al netto di sconti, abbuoni, premi e comprensivo degli eventuali costi relativi alla transazione che ha generato il credito.

²⁴ OIC 15: la valutazione dei crediti al costo ammortizzato [informazioneefiscale.it](https://www.informazionefiscale.it/OIC-15-la-valutazione-dei-crediti-al-cost)
<https://www.informazionefiscale.it/OIC-15-la-valutazione-dei-crediti-al-cost>

Nel caso in cui invece si applichi l'attualizzazione, per tener conto del “fattore temporale” nella valutazione dei crediti in sede di rilevazione iniziale, risulta necessario confrontare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato. Il primo è definito come il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto, ma non i costi di transazione; il secondo, invece, non è altro che il tasso che sarebbe stato applicato ad una similare operazione di finanziamento tra due parti, che presenta condizioni e termini comparabili con quella oggetto di esame. Nell'eventualità in cui venga riscontrata una significativa divergenza tra i due tassi, per l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri del credito viene utilizzato il tasso di interesse di mercato. In questo caso, il valore di iscrizione iniziale del credito sarà uguale al valore attuale dei *cash flow* futuri più gli eventuali costi di transazione, cioè “costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di una attività o passività finanziaria”²⁵.

A questo punto, una volta inserito in bilancio il valore di iscrizione iniziale, a seguito dell'attualizzazione, bisogna calcolare il tasso interno di rendimento, anche detto tasso di interesse effettivo, costante per tutta la durata del credito, che annulla la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito ed il valore attuale dei *cash flow* futuri derivanti dallo stesso.

Inoltre, l'OIC 15 suggerisce che l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, data la sua- seppur limitata- complessità può essere evitata nel caso di crediti a breve scadenza (entro l'anno), o se commissioni, costi di transazione, e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono irrilevanti.

²⁵ Sezione “Definizioni”, punto 18) *Titoli di debito* OIC

Attraverso il calcolo del costo ammortizzato si giunge al valore di un prestito compreso di rettifiche di valore, detto *Gross Book Value (GBV)*. Quando, successivamente, il valore delle posizioni deteriorate viene modificato per mezzo della decurtazione relativa alle opportune rettifiche di valore, si giunge al cosiddetto *Net Book Value (NBV)*, cioè il valore del *non performing loan* al netto delle perdite complessive verificatesi.

2.2 Contabilizzazione secondo i principi contabili internazionali

Il 24 Luglio 2014, lo *IASB (International Accounting Standards Board)* è stato autore della pubblicazione del principio contabile *IFRS 9*²⁶, che ha dato inizio ad un progetto di riforma volto da un lato, a semplificare le regole di contabilizzazione degli strumenti finanziari, introducendone una nuova classificazione e, dall'altro, a porre rimedio ai limiti che l'*incurred loss model* ha mostrato nella rilevazione delle perdite durante la crisi finanziaria, introducendo un nuovo sistema di calcolo per le rettifiche di valore sui crediti.

La pubblicazione dello *IASB* è stata recepita dalla Commissione UE col Regolamento 2067/2016, la cui adozione è diventata obbligatoria per gli Stati membri dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2018.

Per quanto riguarda la nuova classificazione delle categorie di appartenenza degli strumenti finanziari, il principio IFRS 9 prevede che essa venga effettuata tenendo conto congiuntamente di:

²⁶ Per approfondimenti consultare "*IFRS 9 Financial instruments*", [ifrs.org](https://www.ifrs.org),
<https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/#about>

- a) Una verifica del *business model* adottato dalla banca nella gestione degli strumenti finanziari, che potrebbe essere del tipo “*originate to hold*”, quando le attività finanziarie sono detenute per incassarne i flussi di cassa, o “*originate to distribute*”, quando esse sono detenute per venderle;
- b) *SPPI test (Solely Payment of Principal and Interest test)*, un test che avviene per mezzo di un processo standardizzato per analizzare le caratteristiche contrattuali dei *cash flow* di ciascun *asset* al momento della sua iscrizione in bilancio. Il test mira a verificare se i flussi di cassa generati dall’attività rappresentano esclusivamente (*solely*) il pagamento del capitale (*principal*) e degli interessi (*interest*).

A seguito delle due verifiche sopra esposte, l’istituzione creditizia può facilmente classificare l’*asset* in questione in uno dei nuovi portafogli contabili:

A) Attività finanziarie detenute al *fair value* con impatto a conto economico, *FVTPL (Fair Value Through Profit and Loss)*

Fanno di parte di questa categoria gli strumenti finanziari detenuti con finalità di *trading (originate to distribute)*, quelli per cui si è deciso di esercitare la *fair value option*, e, in via residuale, tutti quegli strumenti che non hanno le caratteristiche tali da determinarne la classificazione nelle due rimanenti categorie (*AC* e *FVTOCI*).

Questi strumenti finanziari vanno valorizzati secondo il metodo del *fair value*, e le rettifiche che li riguardano vanno imputate direttamente a conto economico.

B) Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, *FVTOCI (Fair Value Through Other Comprehensive Income)*

In questa categoria rientrano le attività possedute in relazione ad un *business model* che prevede, sia di incassarne i flussi di cassa previsti che di procedere con la cessione. Questi strumenti finanziari vengono valutati al *fair value*, con impatto nella voce “riserve di valutazione” del patrimonio netto.

C) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, *AC (Amortised Cost)*

Queste attività finanziarie sono strumenti posseduti nell’ambito di un *business model* che ha come obiettivo l’incasso dei flussi di cassa previsti da contratto (*originate to hold*). La valutazione contabile di queste attività deve essere fatta al costo ammortizzato.

Altra importante novità introdotta dal principio contabile *IFRS 9* riguarda un nuovo sistema di calcolo delle rettifiche di valore sui crediti (*impairment test*), da effettuare progressivamente, insieme al peggioramento della qualità creditizia delle attività.

Questo modello ha segnato l’abbandono dell’approccio *incurred loss* previsto dallo *IAS 39*, per dare spazio ad un approccio basato sull’*expected loss*. Di conseguenza, il nuovo principio si presenta come un modello prospettico, anche detto di *forward*

looking, dal momento che la stima delle perdite attese non è vincolata all'insorgere di eventi che facciano presumere la dubbia esigibilità dei flussi di cassa derivanti dal credito in oggetto, ma è basata su previsioni derivanti da un attento monitoraggio della controparte e del relativo rischio di credito, indipendentemente dal verificarsi di un determinato evento.

Questo nuovo modello di *impairment* si è posto l'obiettivo di ridurre la prociclicità che determinava notevoli incrementi delle perdite su crediti in corrispondenza delle fasi recessive del ciclo economico, fenomeno non tenuto in conto dal principio IAS 39. La continua rivalutazione del rischio di credito attualmente prevista permette infatti di non sovraccaricare troppo i bilanci, consentendo una riduzione di questo effetto prociclico.

Il nuovo modello è chiamato *three buckets model* e prevede la rilevazione dei crediti in tre *stage* in funzione del grado di deterioramento del rischio di credito degli strumenti finanziari. Ad ogni *stage* corrispondono diverse metodologie di calcolo delle perdite da rilevare e degli interessi. Il passaggio da uno *stage* all'altro è concesso in entrambe le direzioni. (vedi Figura 1)

I tre *buckets* sono i seguenti:

1. *Stage 1- Performing*

I crediti si trovano in questo *stage* quando il rischio creditizio connesso è basso. La stima della *expected loss* è effettuata con un orizzonte temporale pari a 12 mesi: si parla infatti di *12-month expected credit losses*.

2. Stage 2- Underperforming

Il rischio creditizio in questo *stage* è intermedio. La classificazione in questo livello può essere dovuta a difficoltà economiche o finanziarie, ad un peggioramento del livello di rating o ad un'inadempienza superiore ai 30 giorni. In corrispondenza di questa categoria di rischio, vengono calcolate le perdite attese relative ad un orizzonte temporale più lungo, pari alla durata contrattuale residua del credito, infatti si parla di *lifetime expected credit losses*.

3. Stage 3- Non performing

Questo è il livello col rischio creditizio più alto. Per i crediti assegnati a questa categoria la perdita si è già manifestata, come nel caso di mancati pagamenti per oltre 90 giorni. In questo caso la perdita è calcolata proporzionalmente alla vita residua dell'esposizione creditoria (*lifetime expected credit losses*).



Figura 1

Fonte: "IFRS 9 sfide e soluzioni: dalla metodologia alla messa a terra" D. Vergari, M. Macellari

In conclusione, il principio di nuova introduzione, adottando un approccio prospettico nella stima delle perdite attese, consente agli enti creditizi una riduzione della probabilità di subire perdite e, in tal modo, di evitare la sopravvalutazione del patrimonio di vigilanza, mitigando la prociclicità e migliorando la stabilità finanziaria dell'intero sistema economico.

2.3 Pricing gap tra domanda ed offerta di crediti deteriorati

In Italia esiste una forte asimmetria nel mercato delle attività deteriorate che si rispecchia in un forte *gap* tra il prezzo offerto dagli investitori e il prezzo richiesto dalle banche: questa è una delle ragioni del mancato sviluppo di un mercato secondario dei crediti deteriorati. Il valore al quale gli intermediari finanziari valutano i loro crediti *non performing* è molto diverso dal valore loro attribuito dalle valutazioni effettuate dal mercato, determinando un'asimmetria che implica, qualora la cessione avvenga, una perdita onerosa per le banche, con introiti lontani da quelli previsti dai loro bilanci, e tassi di recupero inferiori a quelli che si otterrebbero in caso di gestione *in house* del credito deteriorato.

Se, infatti, le banche, adottando i principi contabili nazionali ed internazionali precedentemente discussi, rilevano i loro crediti al *fair value*, e successivamente li valutano secondo il criterio del costo ammortizzato, al contrario, gli investitori sul mercato, per determinare il prezzo di acquisto dei *non performing loans*, scontano i loro flussi di cassa attesi futuri al tasso di rendimento che richiedono dall'investimento, molto elevato²⁷, invece che al tasso d'interesse effettivo. Inoltre,

²⁷ “*Quanto valgono i crediti deteriorati?*”, I. Ciavoliello, F. Ciocchetta, F. M. Conti, I. Guida, A. Rendina, G. Santini, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n.3, Banca d'Italia, Aprile 2016, p. 7: “*L'elevato IRR è dovuto a numerosi fattori. In primo luogo, la struttura del passivo che è*

le banche, in osservanza dei principi contabili internazionali, sono tenute a rilevare i costi di gestione degli NPL secondo il principio della competenza, al contrario degli investitori, i quali deducono tali costi dal valore di rilevazione iniziale del credito, riducendo dunque drasticamente il prezzo al quale sono disposti ad acquistarli. Da queste osservazioni deriva il motivo per cui *“i tassi di recupero delle posizioni chiuse mediante cessioni a terzi sono stati pari al 23% in media nel decennio considerato²⁸, sistematicamente inferiori a quelli ottenuti dalle banche per le posizioni chiuse in via ordinaria (47%)”²⁹*: i tassi ottenuti dagli intermediari a fronte della chiusura delle posizioni in via ordinaria sono stati superiori a quelli osservati nel caso di cessione delle attività sul mercato dal momento che, nel primo caso, le banche riescono ad ottenere importi maggiori rispetto al ricavato dalla vendita ottenibile nel secondo caso, cioè attraverso il mercato.

Tuttavia, nonostante i limiti appena presentati, la scelta di cedere sul mercato le sofferenze è tenuta in considerazione dagli intermediari: le banche, anche a fronte delle Linee Guida emanate dalla BCE, stanno organizzando una gestione attiva delle poste problematiche, determinando l’ottimale combinazione tra gestione *in house* del processo di recupero, esternalizzazioni a società di gestione specializzate e cessioni sul mercato.

rappresentata esclusivamente o quasi da capitale di rischio. In secondo luogo, [...] gli investitori sono avversi al rischio e richiedono un premio tanto più ampio tanto maggiore è la dispersione dei recuperi possibili attorno al valore medio. In terzo luogo, il rendimento atteso richiesto dagli investitori tiene conto anche delle commissioni di performance applicate dai gestori dei fondi [...].”

²⁸ L’intervallo di tempo considerato dalla ricerca è costituito dagli anni 2006-2015

²⁹ F. Ciocchetta, F. M. Conti, R. De Luca, I. Guida, A. Rendina, G. Santini, *I tassi di recupero delle sofferenze*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 7, Banca d’Italia, Gennaio 2017, p. 5.

2.3.1. L'incidenza delle tempistiche di recupero delle sofferenze sul *pricing gap*

Altra questione fondamentale riguarda la lunghezza dei tempi di recupero di tali attivi: il gap tra l'offerta e la domanda delle attività *non performing* è infatti proporzionale ai tempi di recupero degli attivi. È chiaro dunque come un accorciamento dei tempi delle procedure di recupero porterebbe ad un aumento del valore degli NPL e ad una diminuzione del gap tra prezzo della domanda e prezzo dell'offerta, aumentando anche gli introiti delle banche che non dovrebbero "svendere" tali attività sul mercato.

Sul tempo di recupero delle sofferenze incidono diversi fattori, tra cui l'efficienza delle norme giuridiche del Paese e l'efficacia delle procedure interne della banca. A causa di questi due fattori, la valorizzazione può variare in maniera rilevante.

La tavola 3 riporta un'analisi della sensitività del prezzo di una sofferenza con riferimento all'orizzonte temporale di recupero dei *cash flow* considerati. L'analisi è stata fatta ipotizzando un *internal rate of return (IRR)* del 20%. La restrizione dell'orizzonte temporale considerato, anche di un solo anno, ad esempio da 4 a 3 anni, determinerebbe un aumento del prezzo della sofferenza di 4,6 punti percentuali del *Gross Book Value* della stessa.

Tav. 3 - Prezzo delle sofferenze: sensitività rispetto ai tempi di recupero (in percentuale del GBV)

Tempo di recupero (anni)	Prezzo
1	36,3
2	29,8
3	24,4
4	19,8
5	16,1
6	12,9

Si assume un *IRR* del 20%

Fonte: “*Quanto valgono i crediti deteriorati?*” I. Ciavoliello, F. Ciocchetta, F. M. Conti, I. Guida, A. Rendina, G. Santini, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n.3, Banca d’Italia, Aprile 2016, p.8

I tempi di recupero influiscono anche sulle consistenze in bilancio: quanto più sono lunghi tali tempi, tanto più è alto il rapporto di equilibrio tra sofferenze ed impieghi. Recenti stime evidenziano che due sistemi bancari che presentano lo stesso tasso di crescita degli impieghi e lo stesso tasso d’ingresso in sofferenza (ipotizzati rispettivamente pari al 5% e 2%), ma caratterizzati da differenti tempi di recupero degli attivi deteriorati (2 e 5 anni rispettivamente), in equilibrio presenterebbero

un'incidenza delle sofferenze uguale, rispettivamente al 3,5% e 7,4% del totale dei crediti³⁰.

³⁰ Cfr. il riquadro: *La relazione tra i tempi di recupero dei crediti e la consistenza delle sofferenze registrate in bilancio dalle banche* in Rapporto sulla stabilità finanziaria n.5, Banca d'Italia, Aprile 2013

CAPITOLO TERZO

Evoluzione del quadro regolamentare e di vigilanza sui crediti deteriorati

SOMMARIO: 3.1 *ITS, Implementing Technical Standards* dell'EBA – 3.2 Linee guida per le banche sui crediti deteriorati emanate dalla BCE - 3.3 *Addendum* alle linee guida della BCE- 3.4 Piano d'azione del Consiglio europeo– 3.5 Regolamento UE 630/2019 (in modifica al Regolamento UE 575/2013 (*Capital Requirements Regulation, CRR*)) – 3.6 Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE (BCE 22 agosto 2019) – 3.7 Decreto “cura Italia” (Decreto-legge n.18 17/03/2020) – 3.8 Decisioni dell'EBA per mitigare l'impatto del COVID-19 sul settore bancario europeo

3.1 *ITS, Implementing Technical Standards* dell'EBA

Prima dell'emanazione da parte dell'EBA dei *Technical Standard* sulle *non performing exposures and forbearance*, la struttura regolamentare a livello europeo risultava molto eterogenea, caratterizzata da differenze nazionali non irrilevanti che non favorivano la comparabilità in materia di poste *non performing*. Inoltre, le conseguenze della crisi finanziaria che ha colpito l'Europa, hanno richiesto una più rapida emanazione di provvedimenti a livello europeo per far fronte al deterioramento del credito che aveva determinato un aumento notevole della quantità delle esposizioni deteriorate. In questo contesto, il documento *Final draft*

Implementing Technical Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures, emanato dall'EBA a luglio 2014 ha cercato di rispondere alle problematiche che erano sorte: per mezzo di esso infatti, le finalità dell'EBA erano quelle di rafforzare l'attività di vigilanza a livello europeo e di garantire una maggiore stabilità al sistema bancario.

La Commissione europea ha approvato gli *ITS* sulle segnalazioni statistiche di vigilanza armonizzate con Regolamento di esecuzione UE 2015/227 del 9 gennaio 2015. Mentre, in Italia, la Banca d'Italia ha recepito il documento con il settimo aggiornamento della Circolare n. 272 del luglio 2008, risalente al 20 gennaio 2015 relativo alla “Matrice dei conti”, che ha ampiamente modificato la sezione “Qualità del credito”. Le novità più rilevanti introdotte dal settimo aggiornamento riguardano una nuova definizione di attività finanziarie deteriorate (rinvio a 1.1) e la nascita di una nuova classificazione dei crediti deteriorati (rinvio a 1.2), e l'introduzione della nuova categoria delle “esposizioni oggetto di concessioni”.

3.2 Linee guida per le banche sui crediti deteriorati emanate dalla BCE

Uno degli strumenti impiegati dal *Single Supervisory Mechanism*, (*SSM*) della BCE per affrontare e cercare di superare la problematica degli attivi deteriorati in Europa, consiste nell'elaborazione delle “Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati”. Tale strumento, emanato nel marzo 2017, ha come unico obiettivo quello di chiarire le aspettative della Vigilanza negli ambiti che riguardano la classificazione e la gestione degli NPL, ma non si pone in nessun caso come sostituto delle fonti giuridiche sovranazionali o nazionali. L'esigenza del MVU è stata quella di fornire un *framework* comune a tutti gli istituti creditizi, costituito da “*best*

practices” in tema di gestione delle poste deteriorate. Le linee guida “raccomandano alle banche di adottare una gestione attiva di queste esposizioni, e agli intermediari con un’alta incidenza dei crediti deteriorati richiedono di elaborare adeguati piani di riduzione”³¹ al fine di apportare dei benefici ai bilanci bancari e, di conseguenza, al mercato degli NPL.

Tale strumento non è vincolante³² ed è rivolto a tutti gli enti significativi sottoposti alla vigilanza della BCE, le cosiddette *Significant Institutions*. Il *focus* delle Linee Guida sta nel fatto che le banche, definendo la loro strategia, devono stabilire un livello di NPL obiettivo da ridurre entro determinati orizzonti temporali.

Il documento è composto da sette capitoli: *Introduction, NPL strategy, NPL governance and operations, Forbearance, NPL recognition, NPL impairment and write-offs, Collateral valuation for immovable property*.

Successivamente ad una generale introduzione sugli obiettivi del documento, il secondo capitolo, “*NPL strategy*”, si occupa della definizione della strategia di valutazione degli NPL, che passa per diversi *step*.

Il primo, mira a valutare le “*internal capabilities*” della banca nella gestione dei crediti deteriorati, l’ambiente esterno determinato dalle condizioni macroeconomiche del Paese, e il “piano di assorbimento di capitale” sostenibile, che riguarda le implicazioni patrimoniali dell’ammontare delle poste deteriorate detenute in portafoglio.

Il secondo si occupa invece del “*developing the NPL strategy*”, cioè della identificazione degli obiettivi quantitativi di diminuzione dell’ammontare del

³¹ I. Visco, *Intervento del Governatore della Banca d’Italia, 23° Congresso Assiom Forex*, Modena, 28 gennaio 2017, p. 5.

³² Tuttavia eventuali scostamenti devono essere motivati all’autorità di vigilanza

portafoglio NPL per mezzo delle diverse opzioni strategiche possibili, tra cui sono comprese la riduzione dei portafogli di NPL per mezzo di cessioni, la concessione di misure di *forbearance*, e il mantenimento delle posizioni in bilancio accompagnato dalla gestione *in house*.

Per definire una strategia, la banca deve poi attuare l' "*operation plan*" che evidenzia l'importanza di strutture di *governance* adeguate e di una chiara catena del controllo. Infine, come ultimo *step*, è necessario incorporare la strategia NPL, realizzando un processo interno che consenta un'efficiente comunicazione di ruoli, responsabilità e obiettivi.

Il terzo capitolo "*NPL governance and operations*" tratta dell'importanza dell'organo amministrativo, che è chiamato ad approvare e monitorare la strategia di ogni ente creditizio, in linea con le indicazioni fornite dalla regolamentazione nazionale ed internazionale. Tale organo deve approvare con frequenza annuale la strategia di gestione dei *non performing loans* e il piano operativo, definire gli obiettivi gestionali, supervisionare l'attuazione della strategia e monitorarne periodicamente i progressi compiuti rispetto agli obiettivi preposti.

Il quarto capitolo delle Linee Guida, "*Forbearance*", si occupa dettagliatamente delle diverse misure di concessione e della loro sostenibilità. Per essere funzionali e strategiche, queste misure dovrebbero da un lato limitare, se non del tutto annullare, il trasferimento delle poste *performing* nella categoria di crediti deteriorati, e dall'altro lato, far uscire dalla loro categoria i crediti *non performing*. Tuttavia, spesso gli istituti di credito hanno utilizzato tali facilitazioni, abusandone, al solo fine di postergare le azioni per la risoluzione dei problemi derivanti dal deterioramento dei crediti, implicando distorsioni nell'informativa di bilancio.

Per questa ragione, la Vigilanza ha deciso di trattarle in maniera approfondita. Essa distingue infatti tra *forbearance* a breve e a lungo termine. Per quanto riguarda le seconde, le misure di concessione sono “sostenibili” nel caso in cui riguardino tutti o la maggior parte dei ritardi di pagamento e determinino una significativa riduzione dell’esposizione nel medio-lungo termine. Per quanto riguarda invece le misure a breve termine, esse si riferiscono ad aiuti alla clientela che fronteggia difficoltà temporanee, non superiori ai due anni. Queste, sono considerate “sostenibili” solo se il cliente dimostra effettivamente la temporanea difficoltà e che, dunque, sia in grado di rimborsarle. La Vigilanza prevede che le banche, prima di concedere una misura di *forbearance* a qualunque debitore, debbano valutarne attentamente la situazione finanziaria, stabilire se la misura di concessione sia la migliore opzione per il recupero del credito deteriorato, e successivamente alla concessione della stessa, devono monitorarla in relazione agli obiettivi di *performance* prefissati.

Il quinto capitolo, intitolato “*NPL recognition*”, fornisce una panoramica su alcune questioni concernenti la definizione e la rivelazione delle *Non Performing Exposures* conformemente alle definizioni dell’Autorità Bancaria Europea (ABE).

Per quanto concerne il sesto capitolo, “*NPL impairment and write-offs*”, esso riguarda delle politiche di accantonamento e di cancellazione degli NPL. Gli istituti di credito procedono alla valutazione dei crediti in bilancio, applicando le regole contabili internazionali (*IFRS 9*) e nazionali (*OIC 15*), alla stima delle perdite e alla svalutazione delle poste al momento del verificarsi di determinati eventi. La Vigilanza prevede che le banche formalizzino una *Policy* in cui siano spiegati i criteri interni utilizzati per le scelte contabili sopra esposte. La trattazione del suddetto capitolo suddivide le politiche contabili di stima analitica degli accantonamenti per perdite tra “*Individual estimation of provisions*” e “*Collective estimation of provisions*”.

Infine, le Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati si concludono con un capitolo concernente la valutazione delle garanzie immobiliari, “*Collateral valuation for immovable property*”, tema fondamentale nella funzione creditizia delle banche. La BCE incoraggia le banche, al fine di una valutazione corretta delle garanzie immobiliari, ad implementare processi di controllo interni che tengano in considerazione anche la nomina dei periti, i test retrospettivi e le verifiche a campione. Le valutazioni delle garanzie reali sui crediti deteriorati dovrebbero essere aggiornate con cadenza almeno annuale, e dovrebbero basarsi sul valore di mercato.

In conclusione, gli obiettivi e il messaggio che la BCE si poneva di trasmettere mediante la pubblicazione delle Linee Guida sono dunque che le banche devono definire una precisa ed efficace strategia di smaltimento degli attivi deteriorati per mezzo dell’identificazione di obiettivi realisticamente raggiungibili nel breve e nel lungo periodo. Gli istituti nazionali, a seguito della pubblicazione di questo documento da parte della BCE, nel marzo 2017, hanno elaborato l’ “*Asset Strategy Template*”, dove hanno evidenziato i loro impegni di smaltimento degli NPL per gli anni successivi.

3.3 *Addendum* alle linee guida della BCE

L’*Addendum* alle Linee guida della BCE sui crediti deteriorati rafforza le Linee guida già emanate dalla stessa BCE attraverso una specifica delle aspettative di Vigilanza in relazione alle banche sottoposte al suo controllo diretto, cioè le cosiddette *Significant Institutions*. Questa specifica riguarda le aspettative sui livelli di accantonamento minimi per le esposizioni che sono state classificate come *NPE* (*Non Performing Exposures*) a partire dal 1° aprile 2018. Così come le Linee guida

della BCE, cui l'*Addendum* fa riferimento, anche questo documento non è vincolante per le banche. Tuttavia, come valido per le Linee guida, qualunque tipo di discostamento da esso deve essere motivato da ciascuna banca.

“In questo contesto la BCE valuterà, fra i vari aspetti, il lasso di tempo in cui un'esposizione è stata classificata come deteriorata (ossia la sua “anzianità”), nonché le garanzie reali detenute (ove presenti).”³³ Con riguardo all' “anzianità” di una esposizione creditizia, la BCE propone che le banche svalutino integralmente i nuovi crediti deteriorati *secured*, cioè garantiti, entro 7 anni dal momento in cui sono stati classificati come tali, mentre per i crediti *unsecured*, cioè le esposizioni non garantite, la durata temporale massima prevista è di 2 anni.

La finalità dell'*Addendum* è quella di rafforzare ed integrare le Linee guida promuovendo *iter* di accantonamento e cancellazione più tempestivi, in modo da evitare che si accumulino, nei bilanci bancari futuri, consistenze eccessive di NPL di elevata anzianità e prive di garanzia, tali da richiedere misure di vigilanza.

3.4 Piano d'azione del Consiglio europeo

Nel luglio 2017, il Consiglio dell'UE ha approvato un piano d'azione per regolare la questione dei crediti deteriorati che riguarda il settore bancario. Questo piano delinea una combinazione di politiche complementari mirate a ridurre gli stock di crediti deteriorati e a prevenirne la futura insorgenza. Le politiche delineate dal Consiglio riguardano quattro ambiti: vigilanza bancaria, riforma dei quadri in

³³ “*Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate*”, BCE, marzo 2018, p.2.

materia di insolvenza e di recupero dei crediti, sviluppo dei mercati secondari per i crediti deteriorati e ristrutturazione del settore bancario.

3.5 Regolamento UE 630/2019 (in modifica al Regolamento UE 575/2013 (*Capital Requirements Regulation, CRR*))

Il 26 aprile 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE 630/2019, che modifica il cosiddetto *CRR, Capital Requirements Regulation*, cioè il Regolamento UE 575/2013, per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate. Le nuove regole introdotte sono volte ad istituire un limite prudenziale all'accumulazione di NPL da parte delle banche che verrà applicato a tutte le banche dell'Unione Europea. Inoltre, il Regolamento ha integrato le aspettative di vigilanza in materia della c.d. *calendar provisioning* prevista dall'*Addendum* alle Linee Guida alle banche sui crediti deteriorati pubblicato nel 2018. Tale Regolamento è rivolto alle esposizioni deteriorate derivanti da prestiti erogati dopo il 26 aprile 2019, data dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento, per le quali è prevista una deduzione dai fondi propri per i crediti deteriorati che risultano non coperti da accantonamenti o altre rettifiche a sufficienza.

La finalità di questa misura è quella di incoraggiare le banche ad una gestione tempestiva e proattiva degli attivi deteriorati. Il trattamento prudenziale viene applicato a:

- *Secured Non Performing Exposures*, cioè quelle esposizioni deteriorate assistite da garanzie reali su immobili, e ai prestiti sugli immobili residenziali

garantiti da un fornitore di protezione³⁴, dopo 9 anni dalla loro classificazione come attivi deteriorati

- *Altre secured Non Performing Exposures*, dopo 7 anni dalla loro classificazione come attivi deteriorati
- *Unsecured Non Performing Exposures*, cioè quelle esposizioni deteriorate non assistite da garanzie reali, dopo 3 anni dalla loro classificazione come tali

Inoltre, il Regolamento prevede un percorso di convergenza verso la piena applicazione dello stesso trattamento prudenziale, previsto per le esposizioni garantite e non garantite dopo 3/7/9 anni dalla loro classificazione come tali, anche a tutte le altre esposizioni deteriorate per cui è passato un lasso di tempo inferiore ai sopra citati 3/7/9 anni dalla loro classificazione.

3.6 Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE (BCE 22 agosto 2019)

In seguito all'adozione del Regolamento UE 630/2019, che disciplina il trattamento di primo pilastro³⁵ per le NPE, la BCE ha deciso di rivedere le proprie aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati per tenere conto, dunque, dei nuovi requisiti di primo pilastro, attraverso l'emanazione del Comunicato stampa del 22 agosto 2019. A rendere più coerente il

³⁴ Rientra tra i soggetti ammissibili ai sensi del Regolamento UE n. 630/2019.

³⁵ Il termine sta ad indicare i requisiti giuridicamente vincolanti riguardanti l'ammontare minimo di capitale che ogni banca, ai sensi del Regolamento CRR (Regolamento UE n. 575/2013) deve detenere.

trattamento degli attivi deteriorati, sono intervenute diverse modifiche. Innanzitutto, le aspettative di vigilanza della BCE per le nuove NPE trovano applicazione per le sole esposizioni deteriorate derivanti da prestiti erogati prima del 26 aprile 2019 che non sono soggette al trattamento del primo pilastro; le NPE derivanti da prestiti erogati a partire dal 26 aprile 2019 saranno assoggettate al trattamento di primo pilastro. “In secondo luogo, i calendari definiti per i relativi accantonamenti prudenziali, il percorso di graduale convergenza verso la piena applicazione e la suddivisione delle esposizioni garantite, nonché il trattamento delle NPE garantite o assicurate da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione sono stati allineati con il trattamento di primo pilastro delle NPE previsto dal nuovo Regolamento 630/2019. Tutti gli altri aspetti, incluse le circostanze specifiche che possono rendere inappropriate le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali per un determinato portafoglio o una determinata esposizione, restano invariati rispetto all’Addendum”³⁶.

Come sottolineato dal documento del 22 agosto 2019, le principali differenze tra il trattamento delle NPE nell’ambito del primo pilastro (*CRR*) e l’approccio di secondo pilastro³⁷ della BCE sono tre. “Anzitutto, il trattamento di primo pilastro definito dal *CRR* impone alle banche di operare una deduzione dai fondi propri “automatica” qualora le esposizioni deteriorate non siano sufficientemente coperte da accantonamenti o altre rettifiche.”³⁸ Di contro, “le aspettative della Vigilanza della

³⁶ Banca Centrale Europea, Comunicato stampa 22 agosto 2019

³⁷ Il termine sta ad indicare i requisiti patrimoniali aggiuntivi che le banche possono essere chiamate a soddisfare per contribuire a fronteggiare i rischi specifici non adeguatamente coperti nell’ambito del primo pilastro

³⁸ “*L’evoluzione del quadro regolamentare e di vigilanza sui crediti deteriorati*”, settembre 2019, tidona.com

https://www.tidona.com/levoluzione-del-quadro-regolamentare-e-di-vigilanza-sui-crediti-deteriorati/#_ftn5

BCE riguardo agli accantonamenti prudenziali nell'ambito del secondo pilastro non sono invece vincolanti e seguono un approccio multifase.”³⁹ In secondo luogo, il trattamento di primo pilastro e l'approccio di vigilanza nell'ambito del secondo pilastro differiscono per il calendario: 3/7/9 anni di anzianità per le NPE *secured/unsecured* per il trattamento di primo pilastro, mentre 2/7 anni di anzianità per le NPE *secured/unsecured* nell'ambito del secondo pilastro. In conclusione, l'ultima, significativa differenza riguarda l'ambito di applicazione: il trattamento di primo pilastro riguarda soltanto le NPE derivanti da nuovi prestiti erogati a partire dal 26 aprile 2019 e non verrà mai applicato alle esposizioni *non performing* già esistenti né ai crediti *in bonis* presenti nei bilanci bancari ed erogati prima del 26 aprile 2019 e che in futuro potrebbero essere qualificati come crediti deteriorati.

3.7 Decreto “cura Italia” (Decreto-legge n.18 17/03/2020)

Il 29 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 il Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, noto come “Cura Italia”. Tale decreto contiene un complesso di misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che spaziano dal sistema sanitario al sostegno al mondo del lavoro, dalla giustizia al finanziamento delle imprese. Proprio in quest'ultimo ambito rientrano le misure a sostegno finanziario delle imprese per quanto concerne la cessione del credito. La nuova fattispecie introdotta, che riguarda una nuova forma di “monetizzazione” delle attività per imposte anticipate, cosiddette *Deferred Tax Assets*, *DTA*, è stata inserita all'articolo 55 del decreto per mezzo di una integrale

³⁹ “L'evoluzione del quadro regolamentare e di vigilanza sui crediti deteriorati”, settembre 2019, tidona.com
https://www.tidona.com/levoluzione-del-quadro-regolamentare-e-di-vigilanza-sui-crediti-deteriorati/#_ftn5

sostituzione dell'art.44-bis del "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n.34, il quale mirava ad incentivare i raggruppamenti societari nel Sud Italia attraverso il riconoscimento della trasformazione delle *DTA* relative a perdite fiscali e ad eccedenze ACE (importo del rendimento nozionale dell'Aiuto alla Crescita Economica eccedente il reddito complessivo netto) in crediti d'imposta ai soggetti partecipanti.

L'articolo, comma 1, recita che *"Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi [...]; importo del rendimento nozionale dell'Aiuto alla Crescita Economica eccedente il reddito complessivo netto"* (eccedenza "ACE"). Lo stesso comma 1 prevede che la trasformazione delle *DTA*-riferite alle componenti enunciate dall'articolo e anche se non iscritte in bilancio- in crediti d'imposta, avviene alla data di efficacia della cessione, cioè dalla data al decorrere dalla quale la società cedente non avrà più la possibilità di considerare in diminuzione del reddito d'impresa, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze ACE per l'importo computato ai fini della conversione delle *DTA*.

Il comma 2, stabilisce che i crediti di imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, che vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e che non concorrono alla formazione del reddito di impresa (IRES) né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Al comma 3 viene presentata una limitazione circa la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta: essa infatti “è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. [...] L'opzione, se non già esercitata, deve essere effettuata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed ha efficacia a partire dall'esercizio successivo.”⁴⁰

Dal punto di vista soggettivo, la norma è indirizzata a tutte le società, senza limitazione di categoria o settore: possono dunque beneficiarne società bancarie, finanziarie o industriali. L'unica limitazione di carattere soggettivo è contenuta nel comma 4, che esclude dalla suddetta agevolazione fiscale le “*società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.*”

Il comma 5 riguarda invece il punto di vista oggettivo, cioè l'ambito di applicazione della norma: rilevano, a tal fine, solo le cessioni aventi ad oggetto crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti- cioè verso quei soggetti il cui mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto- ed effettuate a

⁴⁰ “*Decreto cura Italia- Cessione crediti deteriorati e conversione DTA in crediti d'imposta*”
Orrick.com
<https://www.orrick.com/it-IT/Insights/2020/04/Cura-Italia-Decree-Assignment-of-NPLs-and-conversion-of-DTAs-into-tax-credits>

titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, nei confronti di soggetti non appartenenti allo stesso gruppo del cedente.⁴¹

La misura introdotta dal Governo consente dunque alle società di monetizzare le perdite fiscali e le eccedenze ACE di cui dispongono, senza bisogno di dover attendere il conseguimento dei redditi imponibili in esercizi futuri. L'effetto derivante da questa agevolazione fiscale è quello di aumentare le disponibilità di cassa delle società e, allo stesso tempo, quello di ridurre il fabbisogno di liquidità, necessaria per il versamento di contributi e imposte. Tali crediti di imposta, potranno infatti poi essere utilizzati dalle società, senza limiti di importo, in compensazione per il pagamento di imposte, contributi previdenziali e ritenute, chiesti a rimborso o ceduti a terzi o a società del gruppo (comma 2).

3.8 Decisioni dell'EBA per mitigare l'impatto del COVID-19 sul settore bancario europeo

L'*European Banking Authority*, a seguito della decisione del 25 marzo 2020 sull'applicazione del quadro prudenziale in materia di insolvenza, misure di concessione (*forbearance*) e IFRS 9 alla luce delle misure COVID-19⁴², ha reso note nuove linee guida che riguardano l'individuazione dei crediti deteriorati e la tempistica degli accantonamenti automatici a fronte di tali poste, il cosiddetto "*calendar provisioning*". L'EBA, data la contingenza della pandemia globale

⁴¹ Ai sensi del comma 6 dell'articolo in esame, le disposizioni dallo stesso introdotte non sono applicabili "*alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto*".

⁴² Per approfondimenti si guardi "*Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures*", European Banking Authority, 25 marzo 2020

dovuta al Coronavirus, ha consentito alle banche di congelare le esposizioni creditizie posticipando l'individuazione degli attivi deteriorati. In più, ha concesso maggiore flessibilità riguardo la moratoria dei prestiti concessi sotto copertura COVID-19.

Il documento pubblicato dall'EBA il 2 aprile 2020 è intitolato “Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19”⁴³ e ha l'obiettivo di fornire delle linee guida che riguardano, nello specifico, l'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art.178 del Regolamento UE 575/2013 e quella di classificazione di concessione ai sensi dell'art. 43-*ter* dello stesso regolamento.

Alla luce di queste disposizioni, una moratoria è da considerarsi una moratoria generale di pagamento qualora soddisfi le seguenti condizioni:

- (a) Si basi sulla legislazione nazionale applicabile (moratoria legislativa) o su un'iniziativa di carattere non legislativo che prevede la riduzione dei pagamenti promossa da un ente (moratoria non legislativa);
- (b) Sia applicata ad un vasto gruppo di debitori predefinito sulla base di ampi criteri, non affrontando dunque specifiche difficoltà finanziarie di un soggetto in particolare;

⁴³ “*Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis*”, European Banking Authority, aprile 2020

- (c) Preveda modifiche al piano dei pagamenti, sospendendo, posticipando o riducendo i pagamenti del capitale, degli interessi o delle rate complete per un periodo di tempo limitato predefinito;
- (d) Offra le medesime condizioni per la modifica del piano dei pagamenti a tutte le esposizioni che ne sono soggette;
- (e) Non si applichi ai nuovi contratti di prestito concessi dopo la data del suo annuncio;
- (f) È stata avviata per far fronte alla pandemia di Covid-19 e applicata prima del 30 giugno 2020, termine che potrà essere rivisto in futuro, in base all'evoluzione della situazione attuale connessa alla pandemia di Covid-19.

Per quanto riguarda la classificazione secondo la definizione di concessione, qualora le condizioni del paragrafo 10 del documento dell'EBA sopra elencate siano rispettate, *“tali misure non dovrebbero modificare la classificazione delle esposizioni secondo la definizione di concessione ai sensi dell’articolo 47-ter del regolamento (UE) n. 575/2013, né modificarne il trattamento come ristrutturazione onerosa ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 3, lettera d), di tale regolamento. Di conseguenza, l’applicazione della moratoria generale di pagamento di per sé non dovrebbe indurre a riclassificare un’esposizione come «forborne» (sia essa deteriorata o non deteriorata), a meno che non sia già stata classificata come «forborne» al momento dell’applicazione della moratoria.”* (par. 11).

Inoltre, *“nel caso in cui gli enti concedano nuovi prestiti ai debitori soggetti a una moratoria generale di pagamento, ciò non comporta automaticamente una riclassificazione delle esposizioni come «forborne». Tuttavia, la classificazione*

dovrebbe essere valutata caso per caso conformemente all'articolo 47 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.” (par 12.)

Per quanto riguarda l'applicazione della definizione di default alle esposizioni soggette alle moratorie di pagamento, qualora le condizioni del paragrafo 10 del documento dell'EBA sopra elencate siano rispettate, la moratoria generale di pagamento *“dovrebbe essere trattata in conformità dei paragrafi da 16 a 18 degli orientamenti ABE sull'applicazione della definizione di default, emessi ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (2). Di conseguenza, ai fini dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e in conformità dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento, gli enti dovrebbero computare i giorni di arretrato sulla base del piano dei pagamenti rivisto a seguito dell'applicazione di una moratoria. Analogamente, ai fini dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n.575/2013, gli enti dovrebbero computare i giorni di arretrato sulla base del piano dei versamenti rivisto a seguito dell'applicazione di una moratoria.” (par. 13)*

Inoltre, per tutta la durata della moratoria, gli enti non sono esenti, ma anzi *“dovrebbero valutare l'improbabile adempimento dei debitori soggetti alla moratoria in conformità delle politiche e delle prassi solitamente applicate a tali valutazioni”.* (par. 14)

La normativa stabilisce inoltre degli obblighi di notifica per le autorità nazionali competenti, che entro il 3 giugno 2020 hanno dovuto informare l'EBA sulle loro intenzioni di conformarsi o meno agli orientamenti in questione; in alternativa sono state tenute ad indicare le ragioni della mancata conformità.

3.9 BCE: una “*bad bank*” per aiutare le banche a gestire la crisi dovuta al Covid-19

Risale al 10 giugno 2020 la notizia, riferita da Reuters⁴⁴, relativa ad un piano elaborato dalla BCE per far fronte ai numerosi crediti deteriorati che le banche potrebbero avere difficoltà a smaltire a causa della crisi dovuta al Coronavirus.

Secondo fonti riportate dall’agenzia britannica, la BCE avrebbe istituito una *task force* per valutare la predisposizione di una “*bad bank*”, che agisca per mezzo dell’acquisto di portafogli di crediti deteriorati detenuti in bilancio dalle banche commerciali dell’Unione Europea, per un valore di centinaia di miliardi di euro. Come già analizzato al paragrafo 1.3 della presente trattazione, il meccanismo di funzionamento della *bad bank* prevede che essa finanzi l’acquisto delle sofferenze (che avviene ad un prezzo “di favore”⁴⁵) tramite l’emissione di obbligazioni garantite dallo Stato, che verrebbero sottoscritte dalle banche dell’area euro. Tuttavia, in questo caso, non si tratterebbe di una garanzia statale, bensì il ruolo di garante verrebbe svolto dal MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, istituzione dell’Unione Europea che assolve alla funzione di fornire assistenza finanziaria alle banche o ai Paesi dell’area euro. Con questo meccanismo, si cercherebbe di proteggere le banche commerciali da un’eventuale ricaduta della crisi, neutralizzando le conseguenze negative determinate dalla stessa.

Il presidente del Consiglio di sorveglianza BCE, Andrea Enria, ha affermato che, pur appoggiando l’idea, la reputa “prematura”, dal momento che non è ancora chiaramente identificabile quanto grave sarà l’impatto della crisi. Ha aggiunto poi

⁴⁴ Importante agenzia di stampa britannica

⁴⁵ Generalmente superiore a quello che si otterrebbe sul mercato, che evita che le banche cedenti registrino perdite eccessive che si avrebbero nel caso in cui le cessioni avvenissero a prezzi più bassi

che la BCE sta valutando il modo in cui le banche potrebbero affrontare la crisi, se dovesse peggiorare, e “ha ricordato che gli istituti dispongono di oltre 600 miliardi di euro di patrimonio e che questo potrebbe essere sufficiente a meno di una seconda ondata di contagi”.⁴⁶

⁴⁶ “Esclusiva- BCE lavora a bad bank per sofferenze da crisi Covid, Mes garante- fonti”, reuters.com
<https://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN23H0OR>

CAPITOLO QUARTO

Gestione strategica di un portafoglio NPL da parte delle banche

SOMMARIO: 4.1 Il mantenimento in bilancio dei crediti deteriorati: la gestione *in house* – 4.2 La cessione sul mercato – 4.2.1 La cessione “in blocco” a terzi: Art. 58 TUB - 4.3 La cartolarizzazione dei crediti: legge n.130/1999 - 4.3.1 Cartolarizzazione con finanziamento all’*originator*- 4.3.2. Cessione di crediti a fondi comuni di investimento- 4.4 Ristrutturazione dei crediti: conferimento nei fondi comuni di investimento- 4.5 Recupero dei crediti: *l’outsourcing a servicer* specializzati nella loro gestione

4.1 Il mantenimento in bilancio dei crediti deteriorati: la gestione *in house*

Per migliorare le qualità dell’attivo creditizio, le banche hanno la possibilità di ricorrere a diversi strumenti, tra i quali vanno annoverati: la gestione *in house* delle posizioni anomale, la cessione “in blocco” a terzi, effettuata anche tramite cartolarizzazione, la ristrutturazione del credito o la concessione di misure di *forbearance*⁴⁷, e l’affidamento ad intermediari specializzati nel recupero, cosiddetti *servicer*. Nell’ottica dell’amministrazione e del controllo degli NPL, le banche sono

⁴⁷ Rinvio al paragrafo 1.2

solite definire delle strategie che risultano dall'efficace combinazione delle diverse azioni a loro disposizione.

La gestione interna delle poste problematiche, anche detta *in house*, così come l'*outsourcing*, cioè il trasferimento a terzi degli attivi non performanti, ha il principale vantaggio di riuscire a recuperare sul credito anomalo un ammontare superiore a quello che si potrebbe ottenere per mezzo della cessione dello stesso sul mercato. Infatti, come già trattato al paragrafo 2.3, il valore dei crediti *non performing* loro attribuito dagli intermediari finanziari è diverso dal valore loro attribuito dal mercato, dal momento che, per determinare quest'ultimo gli investitori scontano i flussi di cassa attesi dal credito ad un tasso di rendimento molto elevato, e, in più, deducono i costi di gestione dal valore di rilevazione iniziale della posta deteriorata, anziché applicare il principio di competenza utilizzato dalle banche. Questo determina il disincentivo per gli intermediari finanziari alla vendita sul mercato, a favore della gestione interna degli NPL.

Questo tipo di strategia di gestione può prevedere l'affidamento dell'attività di recupero dei flussi di cassa a strutture, interne alla banca, create *ad hoc* (cosiddetto *servicing interno*), giuridicamente separate dalla banca stessa.⁴⁸ In questo caso, la divisione interna deputata alla gestione, dovendosi occupare solo della massimizzazione delle somme da recuperare e non della relazione con i clienti, ottiene *performance* migliori, rendendo quindi il recupero più efficace. La divisione dovrà gestire ogni singolo credito appartenente al portafoglio di NPL in maniera specifica e oculata secondo le caratteristiche di ogni debitore: al fine di far rientrare le somme precedentemente erogate, potrebbe anche rendersi necessario

⁴⁸ È il caso della *Capital Light Bank* di Intesa Sanpaolo e della *Non-Core Division* di Unicredit.

intraprendere delle procedure legali nei confronti del debitore. Tuttavia, dal momento che questa azione determina la fine del rapporto di clientela con il debitore, molto spesso questa è l'ultima ipotesi tenuta in considerazione dagli intermediari, i quali tentano preventivamente altre soluzioni, come stabilire un piano di rientro dall'esposizione, richiedere ulteriori garanzie o attuare una ristrutturazione finanziaria del credito.

Chiara vantaggio della gestione interna delle esposizioni deteriorate iscritte in bilancio è la libertà dell'intermediario nella definizione della propria strategia di recupero in accordo con le politiche creditizie attuate, ma anche la totale autonomia organizzativa e gestionale. Di contro, è da tenere in considerazione che la gestione *in house* dei crediti deteriorati coinvolge più aree aziendali e necessita di conoscenze specialistiche e supporto tecnologico che implicano ingenti costi fissi che non tutte le banche sono in grado di sostenere.

Per questa ragione, una soluzione alternativa estremamente valida è rappresentata dall'*outsourcing* che, oltre a consentire una riduzione dei costi operativi di gestione⁴⁹, permette di ottenere migliori *performance* di recupero grazie al maggior grado di specializzazione dei *servicer*. Anche questa scelta implica però un impegno da parte della banca, la quale deve monitorare l'attività di gestione delle posizioni deteriorate messa in atto da tali operatori, per essere sicura che questi operino seguendo linee guida, direttive ed obiettivi, relativi alle strategie di recupero, impartiti loro dalla stessa.

⁴⁹ I costi fissi che la banca sosterebbe per l'affidamento della gestione ad una sua divisione interna sarebbero trasformati in costi variabili, dipendenti dalle fasi del processo di recupero e dalla percentuale del portafoglio che la banca decide di fare gestire esternamente.

In Italia, il numero di *special servicer* è stato molto ridotto per diversi anni: ad oggi si registra un significativo aumento del numero di operatori. Tuttavia, le banche italiane continuano a preferire la gestione interna all'*outsourcing*.

4.2 La cessione sul mercato

Negli ultimi anni in Italia si è assistito alla crescita graduale delle operazioni di cessione sul mercato dei crediti deteriorati. Questo è senza dubbio un indicatore di maggiore liquidità del mercato secondario degli NPL, la cui sterilità è da attribuire al già esposto rilevante divario tra il valore di iscrizione in bilancio degli *asset* deteriorati da parte delle banche e il prezzo al quale gli investitori sono disposti ad acquistarli sul mercato secondario (rinvio al par. 2.3). Da qui deriva la tendenza delle banche italiane a mantenere in bilancio le poste problematiche: infatti, gli intermediari dovrebbero altrimenti sostenere un grande onere a causa dell'impatto negativo che la cessione avrebbe sul loro conto economico al momento della rilevazione della minusvalenza derivante dalla cessione. Tra l'altro, la perdita che la minusvalenza potrebbe generare in conto economico potrebbe implicare che la banca non sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali richiesti dalla Vigilanza.

Accanto a questi svantaggi vi sono però delle opportunità fornite dalla cessione sul mercato che non sarebbero ottenibili attraverso la strategia di mantenimento degli *asset* in bilancio. Infatti, cedendo le esposizioni anomale agli investitori, la banca può risparmiare i costi che sarebbero richiesti qualora dovesse organizzare i suoi processi interni, investire nel *know how* ed implementare le risorse legali al fine della gestione interna degli NPL nelle cosiddette *non-core units*. Inoltre, “attraverso la

cessione di crediti la banca ‘fa cassa’⁵⁰, dunque, seppur a prezzi bassi, “la vendita di *asset* problematici consente agli istituti di credito di generare liquidità da destinare a nuovi investimenti”⁵¹ e all’erogazione di nuovo credito all’economia. In aggiunta, eliminando dal bilancio le poste problematiche, i *Risk-Weighted Assets*, (*RWA*), cioè il valore delle attività ponderate per il rischio sarà minore e dunque l’intermediario potrà accantonare un minore ammontare di patrimonio ai fini del rispetto dei requisiti patrimoniali imposti dalla Vigilanza.

4.2.1 La cessione “in blocco” a terzi: Art. 58 TUB

Nonostante le cessioni possano assumere diverse forme tecniche e di gestione, appare naturale applicare alle operazioni di cessione in blocco di crediti deteriorati l’art. 58 del “Testo Unico Bancario”, anche noto come d. lgs. n. 385/1993. Attraverso l’applicazione di questa disposizione normativa alla fattispecie della cessione “in blocco” di crediti deteriorati, “è possibile soddisfare due distinte e complementari esigenze: ricomprendere le operazioni di cessione nell’ambito del controllo dell’Autorità di Vigilanza, e facilitare la realizzazione degli effetti della cessione mediante la semplificazione degli adempimenti, soprattutto nei riguardi dei debitori ceduti.”⁵²

La norma ha le sue radici nella vecchia legge bancaria del 1936 e considerava come oggetto della regolamentazione la circolazione delle filiali bancarie; con l’introduzione del D. lgs 385/1993, la fattispecie è stata ampliata, dal punto di vista

⁵⁰ “*NPLs secured in Italia: profili e problematiche valutative dei soggetti specializzati nell’acquisto mirato e nella gestione giudiziale*”, C. F. Maggi, Marzo 2016, <http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/npl/npls-secured-italia-profili-e-problematiche-valutative-dei-soggetti-specializzati-nell-acquisto-mirato>

⁵¹ *Ibidem*

⁵² Avv. Giuseppe Gallo, op. cit., par. 5.

oggettivo, fino a ricomprendere cessioni di rapporti giuridici più ampi e, dal punto di vista soggettivo, è stata estesa a cessioni “in blocco” anche tra intermediari non bancari come enunciato dall’ultimo comma dell’art. 58 *“le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’art 106.”* È proprio l’estensione dell’ambito soggettivo, in particolare l’applicazione della fattispecie agli intermediari finanziari previsti dall’art. 106 T.U.B. che sembra legittimare l’applicazione della norma alle cessioni “in blocco” di crediti deteriorati da banche ad intermediari finanziari non bancari, rappresentati dai *servicer*.

Al primo comma, la norma attribuisce all’Autorità di Vigilanza nazionale, rappresentata dalla Banca d’Italia, il ruolo di controllo regolamentare sulle cessioni e, talvolta, è prevista anche un’autorizzazione preventiva.

Il secondo comma prevede che la banca cessionaria debba dare *“notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”*

Mentre, al terzo comma viene stabilito che *“i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, [...] conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.”*

È immediato dunque notare che l’applicazione di questa norma consente la semplificazione dei profili esecutivi dell’operazione dal momento che, per mezzo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dell’iscrizione nel registro delle

imprese, la cessione dei crediti acquista opponibilità *erga omnes*: in altre parole, la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono la notificazione che deve essere fatta ai debitori ceduti nel caso di cessione di crediti ai sensi dell'art. 1264 c.c. Altra importante facilitazione deriva dall'automatico trasferimento delle garanzie, reali e personali, che assistono il credito ceduto, che implica il venir meno della necessità di ricorrere alle speciali formalità richieste per legge per il trasferimento di diverse tipologie di garanzie.

Fin qui si è utilizzato il termine di cessione “in blocco” in quanto l'art. 58 prevede che i crediti oggetto di cessione siano “individuabili in blocco” (comma 1). Tuttavia, è la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 “*Istruzioni di vigilanza per le banche*”, al paragrafo 3, Sezione I, Capitolo 5 del Titolo III che fornisce un'indicazione circa questo requisito, tralasciata, invece, dall'art. 58. Il documento definisce infatti quali “*rapporti giuridici individuabili in blocco*”, “*i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.*” La formula conclusiva, di carattere generale, lascia ampia discrezionalità all'autonomia privata delle parti nella determinazione dell'oggetto del contratto. La citata “individuabilità in blocco” deve essere intesa quindi come un requisito di omogeneità economico-finanziaria dei crediti costituenti l'oggetto del contratto, ed è il requisito che determina la sottrazione della fattispecie in questione all'applicazione dell'art. 1378 c.c., il quale disciplina il trasferimento di beni determinati solo nel *genus*, che viene indicato solo al momento dell'individuazione, successivo alla manifestazione del consenso. Nel caso della cessione “in blocco”, l'individuazione è invece normalmente compiuta *ex ante*, dunque si ritiene che il trasferimento della proprietà

avvenga nel momento della manifestazione del consenso, come disciplinato dall'art. 1376 c.c.

Vi sono, tuttavia, nell'ordinamento italiano fattispecie che prevedono l'attenuazione o addirittura l'eliminazione dell'obbligo di individuazione dell'oggetto del contratto. Fra queste, si può citare la cessione che ha ad oggetto crediti da factoring nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Questa fattispecie infatti, disciplinata all'art.4, c.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, prevede che *“alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione”*.

Altro esempio è costituito dalla cessione dei crediti deteriorati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinata all'art. 7.1 della Legge 130/1999: *“per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta”*.

La possibilità per le banche di attuare una cessione di crediti deteriorati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dovendo solo indicare, nell'avviso, il cessionario,

il cedente e “informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti derivano” implica un’attenuazione della tutela dei debitori ceduti⁵³, giustificabile dall’esigenza di snellire e velocizzare le procedure di cartolarizzazione volte alla diminuzione degli *stock* di NPL da parte degli intermediari.

4.3 La cartolarizzazione dei crediti: legge n.130/1999

Altra carta da poter giocare nella gestione strategica dei *non performing loans* è costituita dalla pratica della *securitization*, o cartolarizzazione dei crediti. Questa pratica consiste nella trasformazione dei crediti deteriorati, ceduti “in blocco”, in titoli negoziabili sui mercati mobiliari, che attribuiscono ai detentori degli stessi, diritti sulle somme rimborsate dai debitori ceduti, le quali avranno dunque una destinazione esclusiva.

In Italia si è dovuta attendere la fine degli anni Novanta perché la sopra esposta pratica della *securitization*- nata negli Stati Uniti già nella metà degli anni Settanta-venisse disciplinata: il 30 aprile del 1999 fu promulgata la legge n.130 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”. Prima di quel momento, la disciplina vigente in Italia, costituita dalla legge n. 52 del 1992 e dal Testo Unico in materia di cessione di crediti a banche, avevano reso molto svantaggiosa l’operazione di cartolarizzazione che di conseguenza non era molto popolare tra gli operatori del nostro Paese.

Con l’entrata in vigore della legge 130/1999 venne dato uno sprone alle cartolarizzazioni che portavano molti vantaggi agli intermediari bancari.

⁵³ Seppur bilanciata dalla previsione di un sito internet in cui cedente e cessionario renderanno disponibili i dati indicativi dei crediti ceduti.

Innanzitutto, liberandosi delle poste non performanti, la banca può migliorare la sua rischiosità, dal momento che, con l'uscita dei crediti anomali dal bilancio dell'intermediario, essa può eliminare ogni rischio economico (di credito e di recupero) connesso alla posta. Inoltre, con il ricavato della cessione, essa riesce a smobilizzare il credito e a continuare agevolmente la sua attività di erogazione di nuovi prestiti. Ancora, la detenzione in portafoglio di una quantità minore di NPL implica la liberazione del patrimonio che era posto a copertura degli *asset* ceduti, determinando per la banca maggiore disponibilità di risorse destinabili ad attività produttrici di reddito. In ultima analisi, un altro vantaggio portato dall'introduzione della legge sulle cartolarizzazioni è rappresentato dalle deroghe al diritto comune che rendono meno rigido l'*iter* dell'operazione: non trova applicazione, ad esempio, il limite per cui l'importo dei titoli emessi deve essere necessariamente inferiore al doppio del capitale sociale della società emittente, richiesto dall'art. 2412 c.c.⁵⁴; alla *special purpose vehicle* non è richiesta la capitalizzazione minima prevista ai sensi dell'art. 106 T.U.B. e non trova applicazione neanche il divieto alla raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, prevista dall'art. 11, c.2 del T.U.B.

Scendendo nel dettaglio dell'operazione, essa può assumere varie configurazioni: tuttavia, la Legge 130/1999 tipizza un solo modello di cartolarizzazione, ovvero quello rappresentato da una cessione di crediti da parte di un'istituzione cedente (detta *originator*) ad una società veicolo di diritto speciale creata *ad hoc*, detta *special purpose vehicle*, la quale finanzia l'acquisto per mezzo dell'emissione di strumenti a reddito fisso (*Asset Backed Securities, ABS*) sul mercato dei capitali. Il capitale e le cedole rimborsati dai debitori ceduti costituiscono i pagamenti agli investitori sottoscrittori dei titoli emessi dalla *SPV*.

⁵⁴ Non si applicano altresì tutti gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile

Il legislatore, in ossequio al rispetto dell'autonomia privata e all'esigenza di favorire lo sviluppo di consuetudini economico-finanziarie, ha lasciato agli operatori la possibilità di elaborare nuove forme di cartolarizzazione, a patto che queste rispettino gli elementi della fattispecie che devono ricorrere affinché si possano verificare gli effetti disciplinati dalla Legge 130/1999. Tali requisiti caratterizzanti sono:

- a) L'operazione di cartolarizzazione deve essere realizzata mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco
- b) Il cessionario sia una società prevista dall'art. 3, ovvero una società avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti
- c) L'emissione dei titoli da parte della società cessionaria avviene per finanziare l'acquisizione dei diritti di credito oggetto di cessione e per il pagamento dei costi dell'operazione
- d) La gestione dei crediti ceduti- dal cedente al cessionario- è affidata ad un intermediario finanziario specializzato (*servicer*) iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.

Per quanto riguarda gli effetti, l'esito di un'operazione di cartolarizzazione è rappresentato dall'esclusiva destinazione delle somme, corrisposte dai debitori ceduti alla società cessionaria, al "*soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli*

emessi e al pagamento dei costi dell'operazione"⁵⁵. Questo fine è realizzato per mezzo della separazione del portafoglio crediti ceduto dal patrimonio del cedente, come disposto dall'art. 3, c.2: *"i crediti relativi a ciascuna operazione [...], i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni."* Per effetto di questo criterio, non sono inoltre possibili azioni ad opera di creditori diversi dai portatori dei titoli, emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi (art.3, c.2).

Infine, sul piano funzionale, l'operazione consente di soddisfare le esigenze di liquidità del cedente, il quale realizza il valore, seppur minore, di un portafoglio crediti, in tempi più brevi rispetto ai tempi di rientro dei flussi di cassa previsti dai crediti oggetto di cessione.

4.3.1 Cartolarizzazione con finanziamento all'*originator*

L'art. 7 della Legge 130/1999, oltre a disciplinare le operazioni di cartolarizzazione tradizionali, analizzate nel paragrafo precedente, individua altre due fattispecie in relazione alle quali possono essere applicate le disposizioni contenute nella stessa legge, in quanto ritenute compatibili:

- a) Operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante un finanziamento al soggetto cedente (*originator*) da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli

⁵⁵ Art. 7.1, c.3, Legge 30 aprile 1999, n. 130

- b) Cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58

Per quanto concerne il modello della cartolarizzazione imperniato su un finanziamento dell'*originator*, non si avrà una cessione dei crediti non performanti, i quali rimarranno nel patrimonio dell'*originator*. La società veicolo emette dei titoli per raccogliere risorse che servono a finanziare l'*originator*, il quale a sua volta convoglierà a favore del soggetto finanziatore i flussi di cassa derivanti dalla riscossione dei crediti rimasti nel proprio bilancio. La *SPV* accetta quindi, come garanzia del rimborso del prestito erogato a favore dell'*originator*, i flussi di cassa derivanti dall'incasso dei crediti rimasti nel portafoglio del soggetto finanziato: attraverso gli adempimenti dei debitori dell'*originator*, quest'ultimo restituisce alla società veicolo il finanziamento ricevuto.

Tema discusso, in relazione a questa fattispecie, riguarda la possibilità di realizzare la segregazione patrimoniale in mancanza di una cessione di crediti. La questione è stata interpretata in diverse maniere e può considerarsi risolta a seguito della riforma societaria che ha istituito la fattispecie, disciplinata all'art. 2447 *bis* e ss. del codice civile, del "patrimonio destinato ad uno specifico affare", che consente la creazione di un patrimonio separato per i proventi dello stesso affare.

4.3.2. Cessione di crediti a fondi comuni di investimento

L'altro modello individuato dall'art.7 è costituito dalla cessione del portafoglio crediti a fondi comuni di investimento, Organismi di Investimento

Collettivo del Risparmio (OICR), disciplinati agli artt. 36 e 37 del “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, anche noto come “T.U.F”.

Il fondo comune conferitario dei crediti può adottare una gestione mirata al recupero degli attivi deteriorati, avvalendosi degli stessi strumenti di cui può avvalersi la società veicolo nella procedura di cartolarizzazione tradizionale. In questa fattispecie, la titolarità delle quote del fondo sostituisce la detenzione dei titoli obbligazionari emessi dalle società veicolo di cartolarizzazione. Questa tipologia di cartolarizzazione, inizialmente poco affermata per via delle difficoltà inerenti alla definizione del ruolo della Società di Gestione del Risparmio (SGR)⁵⁶, in luogo della classica *special purpose vehicle*, è successivamente stata molto impiegata come metodo di ristrutturazione aziendale.

4.4 Ristrutturazione dei crediti: conferimento nei fondi comuni di investimento

Il modello del fondo comune di investimento è stato reinterpretato e riadattato dalla prassi economico-finanziaria, determinando la nascita della nuova variante del “fondo di ristrutturazione dei crediti”, riconducibile alla disciplina della gestione collettiva del risparmio. Tale modalità di gestione del risparmio ha come finalità la “ristrutturazione” di imprese in crisi e la loro fuoriuscita da tale condizione.

Lo schema operativo vede il conferimento di crediti *non performing* posseduti dalle banche nei loro bilanci, ad un fondo comune di investimento, il cui nucleo patrimoniale iniziale sarà formato proprio dai crediti acquisiti. A fronte di questa cessione, le banche vedranno l’attribuzione di quote del fondo stesso. Una volta

⁵⁶ Ad essa compete la gestione del fondo comune di investimento, privo di personalità giuridica.

avvenuto il conferimento dei suddetti crediti, la Società di Gestione del Risparmio (SGR), responsabile della gestione del fondo, attuerà una politica gestionale mirata alla ristrutturazione di quei crediti, per mezzo della massimizzazione del *recovery rate* e determinando la fuoriuscita dell'impresa *target* dalla situazione di crisi: oggetto della gestione non sono dunque propriamente i crediti problematici, bensì l'impresa debitrice che versa in stato di crisi.

Questo schema apporta numerosi benefici sia alle banche cedenti che all'impresa debitrice: per quanto riguarda le prime, esse godono di un'efficace esternalizzazione di una funzione che esce dall'alveo delle attività propriamente bancarie e che, qualora venisse svolta dalle banche stesse, andrebbe ad intaccare il principio di separatezza banca-industria su cui è imperniato il nostro sistema. Ciò si riflette in un miglioramento dei bilanci successivamente alla liberazione di risorse come conseguenza della *derecognition*, in un contenimento dei costi e in migliori prospettive di *recovery* delle poste problematiche. Di contro, le imprese debtrici traggono vantaggio dalla concentrazione delle posizioni creditorie nella figura unica del fondo, che determina un maggiore grado di professionalità, riscontrabile in un'accelerazione e semplificazione dell'intervento di ristrutturazione.

Altro strumento funzionale alla ristrutturazione dell'impresa in crisi è rappresentato dalla cosiddetta "nuova finanza", cioè dall'erogazione di nuovi prestiti alle suddette imprese, destinati a supportare la ristrutturazione delle stesse.

L'inquadramento sistematico della nuova fattispecie all'interno del quadro legislativo non è stato tuttavia molto agevole, dal momento che non sono

individuabili ben definite categorie di fondi in relazione alla tipologia di beni in cui è investibile il patrimonio, né in relazione alla gestione perseguita.⁵⁷

Tenendo a mente che l'oggetto tipico di "investimento" dei "fondi di ristrutturazione" è, quantomeno in una prima fase, costituito da crediti deteriorati, si è cercato di capire se fosse possibile ricondurre tali fondi nel novero dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Tuttavia, nella nuova fattispecie non sono riscontrabili i tratti tipici di una cartolarizzazione "pura" né in relazione all'oggetto tipico dell'investimento, né in relazione alla strategia di gestione: infatti, nel caso dei "fondi di cartolarizzazione", il substrato patrimoniale è formato da crediti, e la gestione è statica e conservativa; mentre, nel caso dei "fondi di ristrutturazione", il patrimonio è investito in crediti solo nella fase genetica del fondo e non per tutta la sua vita. Inoltre, la sua gestione è dinamica ed evolutiva.

Ancora più articolata risulta l'analisi circa la riconducibilità dei "fondi di ristrutturazione" alla fattispecie dei "fondi che investono in crediti".⁵⁸ Analizzando la disciplina, si può notare che con la locuzione "fondi che investono in crediti" ci si riferisce a fondi che investono essenzialmente- se non esclusivamente- in crediti, perseguendo una gestione conservativa, mirata al loro incasso. Di conseguenza, tale disciplina non risulta applicabile alla fattispecie dei "fondi di ristrutturazione" i quali, come detto, sono costituiti nella loro fase iniziale da crediti, che poi possono essere oggetto di rimodulazione delle scadenze, di conversione in strumenti

⁵⁷ Solo una classificazione di massima emerge dal Decreto 5 marzo 2015, n.30 del MEF.

⁵⁸ Disciplinati dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, adottato dal Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015.

finanziari di *equity* o quasi-*equity*, o di dismissione ancor prima della loro scadenza, dal momento che l'obiettivo ultimo della loro gestione è il risanamento dell'impresa.

A seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n.18,⁵⁹ è stato affermato che *“I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori”* (art. 46-bis). Il decreto disciplina la fattispecie del *direct lending* solo in maniera “comportamentale”, limitandosi a definire alcune regole di condotta- come la limitazione riguardante i *“soggetti diversi da consumatori”* -che dovranno essere adottate nello svolgimento di tale attività; non vi è menzione invece delle caratteristiche che i fondi che svolgono tale attività debbano avere. Dunque, ai sensi di questa nuova disciplina, sarà da considerarsi “OICR di credito” qualunque tipologia di OICR che investa in crediti erogati *“a valere sul proprio patrimonio”*, senza alcun riferimento al fatto che l'OICR debba avere come oggetto principale o esclusivo tale attività di finanziamento.

Considerate le premesse appena esposte, i “fondi di ristrutturazione”, che accostano il già accennato strumento funzionale della “nuova finanza”, classificabile come finanziamento, all'attività di ristrutturazione degli attivi deteriorati, classificabile come investimento, potranno essere sicuramente qualificabili come “OICR di credito”, a patto che rispettino la nuova disciplina comportamentale nell'attività di concessione di “nuova finanza” come supporto dell'investimento nelle operazioni di ristrutturazione. Allo stesso modo, sotto la veste di “OICR di credito”, e con riferimento ai crediti “erogati”, i “fondi di ristrutturazione” sono riconducibili all'alveo dei “fondi che investono in crediti” e, come tali, alla disciplina per essi prevista.

⁵⁹ Che introduce nella Parte II, Titolo III del TUF, il Capo II-quinquies rubricato “OICR di credito”

4.5 Recupero dei crediti: *l'outsourcing a servicer specializzati nella loro gestione*

Come conseguenza della cartolarizzazione dei crediti, la *special purpose vehicle*, ai sensi dell'art. 7.1, c.8 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 può individuare “*un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza.*” Il compito di seguire i flussi finanziari derivanti dal processo di cartolarizzazione, gestendone gli aspetti amministrativi e assicurando che le somme pagate dai debitori vadano a soddisfare i diritti dei sottoscrittori dei titoli emessi, può quindi essere affidato in *outsourcing* a soggetti specializzati: i *servicer*.

Lo stesso comma 8 dell'art. 7.1 prevede poi che “*qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo.*” In relazione alla responsabilità affidata al *servicer* e al possesso di tutte le informazioni riguardanti la procedura di cartolarizzazione, la legge affida allo stesso *servicer* anche il controllo della conformità del processo alla legge e al prospetto informativo, assicurando il rispetto e il soddisfacimento dei diritti degli investitori, che hanno sottoscritto i titoli emessi, nei tempi e nelle modalità prestabiliti.

Tali compiti di controllo consentono di effettuare un parallelismo tra il ruolo del *servicer* nella cartolarizzazione e quello della banca depositaria nei fondi comuni di investimento. Quest'ultima ha infatti il compito di custodire la liquidità e gli strumenti finanziari di proprietà del fondo, insieme a quello di esercitare funzioni di

controllo sulla gestione del fondo effettuata dalle SGR, talvolta rifiutandosi di eseguire le istruzioni impartite dalla stessa Società di Gestione del Risparmio, qualora queste siano “*contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza*”.⁶⁰ La rilevanza del ruolo svolto dal *servicer* giustifica perciò la limitazione per cui esso può essere svolto solo da banche o intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario: questi soggetti sono infatti sottoposti ad una stretta vigilanza da parte della Banca d’Italia.

Il rapporto tra la *special purpose vehicle* e il *servicer* è caratterizzato da un accordo per mezzo del quale la prima incarica il secondo di gestire ed amministrare per conto proprio tutto il processo della cartolarizzazione e le diverse attività che ne derivano, considerando la segregazione patrimoniale tra patrimonio del *vehicle* e quello del *servicer*. Appare chiaro, per questo motivo, che il *vehicle*, in qualità di soggetto iscritto nell’elenco speciale non possa farsi carico anche dell’attività di *servicing*. Nel caso in cui, invece, il soggetto cedente sia rappresentato da una banca o da una società finanziaria iscritta nell’elenco speciale, la *SPV* può anche ricoprire il ruolo di *servicer*, eliminando il rischio di credito e mantenendo con i propri clienti un rapporto continuativo.

Le considerazioni esposte sono ritenute valide anche nel caso in cui il processo di cartolarizzazione venga svolto attraverso un’operazione di finanziamento in favore dell’*originator*, anziché per mezzo di una cessione. Mentre, nel caso in cui l’operazione di cartolarizzazione venga realizzata per mezzo della cessione dei crediti a fondi comuni di investimento, in virtù dell’assimilazione dei ruoli sopra esposta, il *servicing* viene chiaramente svolto dalla stessa banca depositaria.

⁶⁰ Art. 48, c. 3, lettera d) del Testo Unico della Finanza, rubricato “Compiti del depositario”.

CAPITOLO QUINTO

Il mercato nazionale ed internazionale degli NPL

SOMMARIO: 5.1 Il mercato europeo: radici, cause e numeri del fenomeno- 5.2 Il mercato italiano: dimensioni, distribuzioni e trend attuali - 5.3 Previsioni future

5.1 Il mercato europeo: radici, cause e numeri del fenomeno

Il fenomeno del diffondersi dei *non performing loans* trova le sue radici ben prima delle due crisi economico-finanziarie degli anni 2008-2013: precisamente, all'inizio dello scorso decennio, l'instabilità economica ha gravato sul rapporto banca-impresa, determinando l'inizio del progressivo deterioramento dei bilanci bancari. L'accentuarsi del rischio di credito sopportato dagli intermediari, a seguito dell'incapacità delle imprese di far fronte, nei tempi prestabiliti, parzialmente o integralmente, ai loro debiti, ha infatti contribuito ad aumentare il rischio di *default* nei portafogli prestiti delle banche.

Le cause di questo susseguirsi di eventi negativi sono rintracciabili, anzitutto, nella congiuntura economica negativa che ha inciso sulla qualità del credito; in secondo luogo, le politiche degli intermediari, focalizzati più sull'aumento delle loro quote di mercato che sui profili di rischio dei soggetti debitori, hanno determinato una meno stringente concessione del credito, rivolta anche a controparti meno solvibili.

A seguito della crisi finanziaria del 2008, il problema dei crediti deteriorati si è ampliato in maniera da incidere non solo sui singoli intermediari, a livello microeconomico, diventando una tematica di centrale importanza per tali operatori, ma anche determinando ripercussioni negative, a livello macro, su tutto il sistema economico.

Per quanto riguarda il livello microeconomico, gli NPL rappresentano un problema a fronte dell'impatto negativo che gli accantonamenti sui crediti hanno sui bilanci degli operatori bancari, ma anche a fronte dell'ammontare di capitale richiesto dalla Vigilanza e dei costi di gestione e di organizzazione del processo di recupero degli stessi.

Con riferimento invece al livello macroeconomico, l'aumento del rischio di credito in capo alle banche e la conseguente necessità di accantonare maggiori quantità di capitale per far fronte a tale rischio, determinano il cosiddetto fenomeno del *credit crunch*, o stretta creditizia, consistente nel blocco dell'erogazione di nuovo credito all'economia reale, che, di conseguenza, non consente la ripresa degli investimenti e l'uscita dalla congiuntura economica negativa.


Il Report dall'EBA sugli NPL, redatto nel 2019, analizza l'andamento delle poste *non performing* nell'Unione Europea e afferma che *"la qualità degli assets delle banche dell'Unione è significativamente migliorata negli ultimi quattro anni"*.⁶¹ Analizzando il grafico in Figure 1⁶², è facile notare come l'NPL ratio medio, che nel giugno 2015 era pari al 6%, sia gradualmente diminuito fino al 3% del giugno

⁶¹ "Report on NPLs", European Banking Authority, 2019, p. 11: *"The asset quality of banks in the EU area has improved significantly in the past 4 years."*

⁶² Il grafico mostra i trend trimestrali di NPL e NPE ratios (in percentuale) e il volume di NPL (in miliardi di euro) dell'Unione Europea nel periodo compreso tra dicembre 2014 e giugno 2019.

2019: è migliorato di una media di 75 punti base ogni anno, nonostante il ritmo della diminuzione sia notevolmente diminuito negli ultimi trimestri. Il miglioramento degli *NPL ratio* dell'UE è dovuto contemporaneamente a due fattori: da un lato, il volume di NPL, che rappresenta il numeratore dell'indicatore, è notevolmente diminuito: dai 1.152 miliardi di euro del giugno 2015, ai 636 miliardi del giugno 2019, corrispondenti a quasi la metà del volume riscontrato quattro anni prima. Dall'altro lato, l'aumento del totale dei crediti concessi, che rappresenta il denominatore dell'indicatore, è stato altrettanto determinante: il volume dei prestiti è infatti aumentato del 10% nel giugno 2019 (21.1 mila miliardi di euro) rispetto i 19.2 mila miliardi di giugno 2015.


Figure 1: Quarterly trend in NPL and NPE ratios (%) and NPL volumes (EUR billion) — December 2014 to June 2019



Fonte: “Report on NPLs”, EBA, 2019, p. 11

Scendendo nel dettaglio di ogni paese (Figure 5⁶³), l'Italia ha avuto la maggiore diminuzione nel volume di NPL nel periodo considerato, pari a 145 miliardi di euro. A seguire, diminuzioni rilevanti hanno caratterizzato la Spagna (81 miliardi di euro), il Regno Unito (60 miliardi di euro) e la Germania (43 miliardi di euro). Tutti questi quattro paesi hanno visto una diminuzione dei loro NPL almeno pari al 50%. A seguire, si hanno l'Irlanda (diminuzione dell'80%), e il Portogallo (diminuzione di 20 miliardi), che hanno registrato interessanti cali nell'ammontare delle loro esposizioni deteriorate, se comparati alle dimensioni del settore bancario di questi paesi.

Figure 5: Trend in NPL volumes (EUR billion) by country — June 2015 to June 2019⁷



Fonte: “Report on NPLs”, EBA, 2019, p. 16

⁶³ Il grafico mostra il trend del volume di NPL (in milioni di euro) per ogni Paese dell'UE nel periodo compreso tra giugno 2015 e giugno 2019

Per finire, un'analisi particolare va riservata ai sistemi bancari più in difficoltà dell'Eurozona: la Grecia e Cipro. Entrambi, hanno risentito maggiormente, rispetto agli altri Paesi dell'Eurozona, delle condizioni negative portate dalla duplice recessione dovuta alle crisi del 2008 e 2013.

La Grecia, colpita dall'elevata deflazione, secondo lo stesso Report dell'EBA⁶⁴, presenta un rapporto tra i crediti deteriorati e prestiti al giugno 2019 pari al 39,2%: dato particolarmente elevato se paragonato al 3% della media europea e al 7,9% dell'Italia. Dall'altro lato, il sistema bancario cipriota, registra, alla stessa data, un *NPL ratio* pari al 21,5%: la condizione negativa di Cipro ha però subito una riduzione record pari a 10,3 punti percentuali negli ultimi 12 mesi. Con riferimento alla Figure 5, è facilmente comprensibile che le diminuzioni degli *NPL ratio* di Grecia e Cipro sono in larga misura attribuibili ad una diminuzione del volume delle poste deteriorate del 30% per la Grecia e del 73% per Cipro.

Elaborando un'analisi sui fattori che hanno determinato la complessiva riduzione degli NPL nell'UE, si deve fare riferimento a tre pilastri. *“Il primo pilastro è il chiaro orientamento della politica dell'EBA e della autorità di vigilanza, e il piano d'azione del Consiglio europeo. Il secondo pilastro è lo sforzo delle banche per il miglioramento delle capacità di gestione degli NPL, implementando le strategie di monitoraggio e ristrutturazione degli NPL, e investendo in IT (Information Technology) e rafforzando la governance. [...] Questi accorgimenti sono stati abbinati al miglioramento del mercato secondario degli NPLs in un numero ristretto di Paesi. Il terzo pilastro è la positiva crescita economica, la minore disoccupazione, i bassi tassi di interesse e il miglioramento dei real estate markets nell'Unione Europea durante gli ultimi quattro anni. L'insieme di questi fattori ha rafforzato*

⁶⁴“Report on NPLs”, EBA, 2019, Annex 1- NPL ratios by country, p. 61

l'interesse degli investitori per i rendimenti, ha ridotto l'aumento degli NPL e fornito un input alle attività di compravendita nelle giurisdizioni che avevano un elevato volume di NPL preesistenti."⁶⁵

Dal punto di vista delle strategie comunemente utilizzate per la riduzione degli NPL, si nota una distinzione tra i Paesi con elevati *NPL ratio* e quelli con *ratio* più bassi: i primi, hanno attuato in larga misura la vendita attiva di portafogli NPL (cui è attribuibile il 75% della riduzione totale delle poste deteriorate), seguita da strategie di mantenimento degli NPL in portafoglio, insieme alla concessione di misure di *forbearance* (che hanno determinato il 70% della riduzione degli attivi). (Figure 48⁶⁶). *“Questi dati riflettono l'interesse degli investitori per questi portafogli e la pressione delle autorità di vigilanza per la riduzione degli asset preesistenti all'interno di archi temporali definiti.”*⁶⁷ Al contrario, banche con *NPL ratio* più bassi, non hanno necessità di vendere i loro portafogli di esposizioni deteriorate, ma cercano di risolvere la problematica sia attraverso strategie interne che attraverso procedure legali. *“Questo riflette anche l'abilità e la flessibilità di queste banche,*


⁶⁵ *“Report on NPLs”, EBA, 2019, p. 16: “The first pillar is the clear policy stance of the EBA and the supervisory community, and the Council of the EU’s action plan. The second pillar is banks’ efforts to improve NPL management capabilities, by enhancing NPL strategies in monitoring and restructuring, by investing in information technology and by strengthening governance. [...] These were coupled with the development of the secondary market for NPLs in a selected number of countries. The third pillar is the positive economic growth, lower unemployment, low interest rates and positive development in real estate markets in the EU during the past 4 years. These factors together enhanced investors’ appetite for yields, reduced the inflow of NPLs and provided tailwinds for transaction activity in the jurisdictions that had high volumes of legacy assets.”*

⁶⁶ Il grafico illustra le strategie più comunemente adottate per la riduzione (percentuale) degli NPL.

⁶⁷ *“Report on NPLs”, EBA, 2019, p. 56: “This of course also reflects both the investors’ appetite for these portfolios and the supervisory pressure to reduce legacy assets within set timeframes.”*

dovute ai loro bassi NPL ratio, nell’attendere e mantenere in bilancio i loro non performing assets.”⁶⁸ (Figure 48).

Figure 48: Most commonly applied strategies for NPL reduction (%) — banks’ RAQ, spring 2019



Fonte: “Report on NPLs”, EBA, 2019, p. 57


Un’altra interessante analisi del mercato europeo delle poste *non performing* riguarda il tipo di esposizioni (Figure 11⁶⁹). *SMEs* (*Small and Medium Enterprises*), *mutui* e *CRE* (*Commercial Real Estate*), sono state le categorie maggiori per volume di NPL: a giugno 2019, gli NPL derivanti da crediti verso le *SME* erano pari a 181 miliardi di euro (28,5% del totale), quelli derivanti dai mutui pari al 22% del totale (141 miliardi di euro) e quelli relativi a prestiti a favore del *CRE* pari al 18.4% del totale (117 miliardi di euro). La maggiore diminuzione percentuale ha riguardato i prestiti verso le *large corporations*, che nel giugno 2015 erano pari a 145 miliardi di euro e nel giugno 2019 ammontavano a 58 miliardi, avendo subito una diminuzione

⁶⁸ “Report on NPLs”, EBA, 2019, p. 57: “This also reflects the ability and flexibility of these banks, due to their lower NPL ratios, to wait and hold on to their non-performing assets.”

⁶⁹ Il grafico mostra il trend del volume di NPL (in miliardi di euro) per settore dei prestiti, nel periodo tra giugno 2015 e giugno 2019.

del 60%. Mentre, per quanto concerne i crediti deteriorati derivanti da prestiti a favore delle *Non-Financial Corporations (NFCs)*, a giugno 2019 raggiungono i 364 miliardi di euro (rispetto i 705 miliardi del giugno 2015), mentre gli NPL derivanti da esposizioni nei confronti delle famiglie hanno un valore di 250 miliardi di euro (rispetto i 396 miliardi di quattro anni prima).

Figure 11: Trend in NPL volumes by lending segment (EUR billion) — June 2015 to June 2019



Fonte: “*Report on NPLs*”, EBA, 2019, p. 23

5.2 Il mercato italiano: dimensioni, distribuzioni e trend attuali

Ad inizio 2015, l'EBA ha rilevato che il valore dei crediti deteriorati in rapporto al totale dei crediti erogati, in Italia, era pari al 18%, contro il 6% della media europea. Questo dato è spiegabile facendo riferimento all'aumento del grado di rischio del sistema bancario italiano. Le banche italiane, erogando credito in misura maggiore alle PMI (piccole e medie imprese), hanno maggiormente risentito della crisi finanziaria, con un ammontare di poste problematiche in forte aumento dal 2009 al 2015. Nella prima fase della recessione infatti, subito dopo il 2008, le ingenti risorse da destinare al *calendar provisioning* del flusso dei crediti deteriorati, sommate al *credit crunch* dovuto a vincoli nella raccolta e a carenze di capitale, hanno provocato un arresto della concessione di nuovo credito all'economia reale da parte degli intermediari, determinando ulteriormente l'aggravarsi della situazione economica del Paese.


Un altro fattore molto rilevante nell'elevata incidenza dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche italiane è rappresentato dal funzionamento del sistema giudiziario italiano⁷⁰. Il processo di recupero dei crediti, infatti, risulta molto lento, determinando la permanenza delle esposizioni *non performing* nei bilanci delle banche italiane più a lungo che negli altri paesi europei. Per le banche italiane, la

⁷⁰“Eba report on the dynamics and drivers of non-performing exposures in the UE banking sector”, European Banking Authority, 22 luglio 2016, p. 8: “One of the major impediments to a reliable and fast insolvency procedure is the slow process and significant work-overload of the judicial system in most countries, especially in those with high NPL ratios. Indeed, data indicate that the level of provisions is higher in countries where the duration of legal proceedings is longer.”

durata media della permanenza in bilancio di queste poste è infatti pari a sei anni, e i “tassi di estinzione” sono tra i più bassi d’Europa.

Secondo l’analisi sul mercato italiano degli NPL svolta dalla PwC⁷¹ a dicembre 2019, “il volume degli NPE italiani ha subito una significativa diminuzione durante gli ultimi quattro anni. Partendo da un valore di 341 miliardi di euro di Gross Book Value alla fine del 2015, lo stock di NPE è progressivamente diminuito, raggiungendo i 165 miliardi a giugno 2019”.⁷² (Chart 12).

Chart 12: Gross NPE trend




Fonte: analisi di PwC su “Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori”, Banca d’Italia settembre 2019.

⁷¹ PricewaterhouseCoopers, seconda società più grande al mondo di revisione e consulenza, facente parte delle cosiddette *Big Four* (Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG)

⁷² *The Italian NPL market*, PWC, dicembre 2019, p. 18: “Italian NPE volumes experienced a significant decrease over the last four years. Starting from a total of €341bn (GBV) at the end of 2015, the NPE stock progressively declined, reaching €165bn at June 2019.”

Guardando ai valori dei *gross bad loans ratio* per ogni regione italiana, mostrati efficacemente dal *Chart 14a*, si nota che i maggiori valori del *gross bad loans ratio* caratterizzano l’Umbria (9,7%), l’Abruzzo e il Molise (9,6%), la Campania (9,5%) e la Sicilia (9,4%). Le regioni del Nord Italia presentano, tutto sommato, minori valori del suddetto *ratio* rispetto al Centro, al Sud e alle Isole.

Chart 14a: Gross Bad Loans ratio by region* (H1-2019)



Fonte: analisi di PwC su “*Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori*”, Banca d’Italia settembre 2019.

Note: il *bad loans ratio* della regione Lazio è influenzato dalla Cassa Depositi e Prestiti, inclusa nel database di Banca d’Italia.


(*) Stessa percentuale per

1) Valle d’Aosta e Piemonte

- 2) Abruzzo e Molise
- 3) Puglia e Basilicata

Se invece si fa riferimento all'ammontare degli attivi deteriorati lordi (*gross bad loans*) di ciascuna regione italiana in relazione al valore totale delle poste *non performing* della penisola (*Chart 14b*), il dato che salta subito all'occhio riguarda la Lombardia, la quale raccoglie il 20,8% del totale dei *bad loans* italiani. Questo dato è ancora più rilevante, se paragonato al *gross bad loan ratio* della regione: gli NPL della Lombardia infatti, pur ammontando al 20,8% del totale italiano, determinano un *NPL ratio* pari al 4,3%, valore molto basso rispetto a quello di molte altre regioni italiane in cui è tuttavia concentrata una percentuale minore di attivi deteriorati.⁷³

Chart 14b: Breakdown of gross Bad Loans by region* (H1-2019)



⁷³ La Sicilia, ad esempio, presenta un *gross bad loans ratio* pari al 9,4% (tra i più alti valori delle diverse regioni italiane) ma una concentrazione di NPL pari al 6,2% del totale italiano.


Fonte: analisi di PwC su “*Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori*”, Banca d’Italia settembre 2019.

(*) Stessa percentuale per

- 1) Valle d’Aosta e Piemonte
- 2) Abruzzo e Molise
- 3) Puglia e Basilicata

Volendo fare anche un’analisi delle controparti in relazione alle quali si registra un maggiore volume di NPL nel mercato italiano, dal *Chart 15* è evidente come il settore “*Corporate&SME*”, alla prima metà del 2019, rappresentava la maggior parte dei crediti deteriorati italiani (70,6%), seguito dal settore del credito al consumo (21,2%).

Chart 15: Breakdown of gross Bad Loans by counterparty** (H1-2019)




Fonte: analisi di PwC su “*Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori*”, Banca d’Italia settembre 2019.

“Others” include la pubblica amministrazione e le istituzioni finanziarie.

Un'altra caratteristica individuabile nell'andamento del settore “*Corporate&SME*” dal 2008 alla prima metà del 2019, è che il suo valore ha subito un graduale aumento a partire dal 2008, raggiungendo un picco del 74,5% al 2014, e poi ha cominciato a diminuire fino al 2017, quando ha raggiunto il 69,6%, rimanendo poi pressoché stabile fino alla fine del periodo considerato.

Infine, con riferimento ai settori economici che determinano una maggiore consistenza di *non performing exposures*, si ha il *real estate* (22%) che, insieme al settore delle costruzioni (12%), uguaglia il settore manifatturiero, al primo posto con il 34%. In percentuali minori influiscono il commercio all'ingrosso e al dettaglio, (15%), i servizi professionali e il settore industriale (rispettivamente 7% e 4% del totale).


Chart 17: Breakdown of gross Bad Loans by economic sector (H1-2019)



Fonte: analisi di PwC su “*Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori*”, Banca d'Italia settembre 2019.

5.3 Previsioni future

Le notizie del Bollettino economico n.1 del 2020, circa l'ultimo trimestre del 2019, hanno fatto ben sperare per l'inizio del nuovo anno. Questo periodo ha infatti visto una diminuzione del flusso dei crediti deteriorati riguardanti i prestiti concessi ad imprese (Figura 38), che in particolare, ha coinvolto il settore dei servizi e delle costruzioni.⁷⁴



Fonte: Centrale dei rischi.

(1) Flussi trimestrali di prestiti deteriorati rettificati in rapporto alle consistenze dei prestiti, al netto dei prestiti deteriorati rettificati alla fine del trimestre precedente, in ragione d'anno. Dati depurati dalla componente stagionale, ove presente.

Fonte: Bollettino economico n.1, 2020

⁷⁴ Bollettino economico n.1, 2020, Banca d'Italia, p.38: "Il flusso di nuovi crediti deteriorati in rapporto al totale dei finanziamenti è tornato a scendere (all'1,2 per cento, al netto dei fattori stagionali e in ragione d'anno; fig. 38). La contrazione ha riguardato i prestiti concessi alle imprese e si è concentrata principalmente nei settori dei servizi e delle costruzioni."

Nota positiva, è anche lo *statement* del Bollettino economico n.2, 2020 di Banca d'Italia, che afferma che gli intermediari italiani presentano ora “*condizioni patrimoniali e di liquidità più robuste che in passato*” e una “*migliore qualità dell'attivo.*”⁷⁵

Il Rapporto sulla stabilità finanziaria n.1 del 2020 afferma che “[...] *la riduzione dei crediti deteriorati era proseguita a ritmi più rapidi rispetto a quelli concordati con le autorità di vigilanza. Nel 2019 sono state effettuate cessioni per 31 miliardi, superiori di circa 6 miliardi all'ammontare pianificato all'inizio dell'anno.*”⁷⁶ Il mercato bancario italiano infatti, negli ultimi anni, era andato incontro a diverse cessioni di *non performing loans*, a seguito delle quali “*circa la metà dei crediti deteriorati nei bilanci bancari è rappresentato da inadempienze probabili (44 e 54 per cento del totale, rispettivamente, al lordo e al netto delle rettifiche).*”

Ma alla data in cui vennero diffuse le notizie circa questo andamento positivo del mercato italiano degli NPL, l'economia italiana doveva ancora fare i conti con un improvviso cambiamento di rotta, che si è avuto orientativamente nel marzo 2020, allo scoppio, nel “bel Paese”, della pandemia di COVID-19.

A causa del *lockdown*, imposto dal Governo italiano per i mesi da marzo a maggio, come misura per cercare di contenere e mettere fine alle devastanti conseguenze che la pandemia globale stava arrecando in termini di vittime, l'economia italiana ha inevitabilmente sofferto le conseguenze di uno stop a tutte le attività produttive del paese, protrattosi per circa due mesi. È lo stesso Rapporto sulla stabilità finanziaria ad affermare che “*lo shock macroeconomico causato dalla pandemia potrebbe generare un forte incremento del tasso di deterioramento dei prestiti, che alla fine*”

⁷⁵ Bollettino economico n.2, 2020, Banca d'Italia, p. 45

⁷⁶ Rapporto sulla stabilità finanziaria, n.1, 2020, p. 34

del 2019 era su livelli storicamente bassi.”⁷⁷ Inoltre, “la sospensione dei procedimenti giudiziari in corso comporterà l’allungamento dei tempi di recupero delle posizioni in sofferenza e una maggiore incertezza sull’esito delle procedure: ciò determinerà una permanenza più lunga di questi crediti nei bilanci delle banche e potrebbe limitare gli investimenti degli operatori specializzati nell’acquisto di crediti deteriorati.”⁷⁸

In questo quadro del tutto incerto, la dura e drastica previsione del plausibile deterioramento delle posizioni *unlikely to pay*, non fa ben sperare riguardo la futura situazione dei crediti deteriorati in Italia, ed in generale, non preannuncia nulla di buono per il settore bancario italiano. Infatti, con riferimento alle cessioni di *non performing loans*, che hanno determinato la nuova composizione dei bilanci bancari, formati ora maggiormente da inadempienze probabili, viene affermato che “È plausibile che nei prossimi mesi si verifichi un peggioramento della qualità di tali posizioni, con un conseguente aumento della loro perdita attesa e un incremento delle rettifiche di valore a queste associate. Le perdite potrebbero incidere significativamente sulla redditività delle banche.”⁷⁹

In aggiunta, “secondo nostre simulazioni, se il tasso di copertura delle inadempienze probabili raggiungesse quello delle sofferenze, le rettifiche di valore aggiuntive ammonterebbero a 15 miliardi, corrispondenti a 1,1 punti percentuali delle attività ponderate per i rischi, e superiori agli utili lordi medi annuali registrati dal sistema bancario nell’ultimo triennio, pari a 12 miliardi.”⁸⁰

⁷⁷ Rapporto sulla stabilità finanziaria, n.1, 2020, p. 33

⁷⁸ Rapporto sulla stabilità finanziaria, n.1, 2020, p. 34

⁷⁹ Rapporto sulla stabilità finanziaria, n.1, 2020, p. 35

⁸⁰ Rapporto sulla stabilità finanziaria, n.1 del 2020, p. 36.

Nello scenario descritto, le rettifiche di valore aggiuntive sarebbero maggiori degli utili lordi medi annuali degli ultimi tre anni del settore bancario italiano, determinando perdite per gli operatori bancari, che si troverebbero in difficoltà nello svolgimento dell'attività bancaria di concessione del credito.

In una situazione così imprevedibile e volubile, l'economia italiana, più di quella di altri Paesi dell'Unione Europea, avrebbe bisogno degli aiuti predisposti dall'Unione in vari campi. Un esempio è il “Quadro di riferimento temporaneo per la valutazione degli aiuti di Stato a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19”⁸¹, che prevede misure tra cui agevolazioni fiscali, garanzie statali per i prestiti bancari, prestiti pubblici a tassi agevolati, e garanzie per le banche al fine di consentir loro la prosecuzione dell'attività di concessione di credito all'economia reale. Altri meccanismi di *safety net* sono stati predisposti dall'Eurogruppo a favore del supporto dell'occupazione, delle imprese e degli Stati membri, come il *SURE (State sUpported shoRt- timE work)*, un fondo per finanziare la cassa integrazione nei Paesi in difficoltà, il *Recovery fund*, per condividere il debito dovuto all'emergenza COVID-19 e il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), o Fondo salva-Stati, per l'assistenza finanziaria agli Stati membri.

⁸¹ Adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020.

Conclusione

La presente trattazione ha avuto come fine l'analisi del sempre più discusso fenomeno dei *non performing loans*.

A tal fine, è stato necessario partire dalla definizione di “crediti deteriorati”, analizzando la loro diversa classificazione in relazione alla transitorietà delle difficoltà finanziarie del debitore, per poi trattare le radici del fenomeno, riscontrabili nei negativi trend macroeconomici successivi alla crisi del 2007.

Oltre a ciò, allo scopo di condurre questa analisi, è stato necessario conoscere il frammentato quadro di regolamentazione prudenziale a livello europeo, composto dai numerosi interventi delle autorità di Vigilanza, e anche le diverse strategie di gestione delle attività deteriorate.

A questo proposito, è stata rilevante l'esperienza di tirocinante avuta presso doValue, il più grande *servicer* italiano indipendente per la gestione in *outsourcing* dei crediti deteriorati, primo operatore in Sud Europa, leader anche nella Penisola iberica, Grecia e Cipro. Lo svolgimento di mansioni pratiche relative alla gestione di portafogli NPL per conto di grandi società veicolo, e lo studio delle normative vigenti a livello italiano ed europeo, sono state una base importante per gli ulteriori approfondimenti che la stesura di questa trattazione ha richiesto, oltre ad essere stato uno spunto di riflessione e di analisi di un fenomeno insito nell'attività bancaria e diventato, negli ultimi anni, sempre più parte della quotidianità.

Infine, l'analisi svolta nella parte conclusiva, relativa ai dati dei mercati europeo ed italiano, è servita ad evidenziare i diversi trend che hanno caratterizzato il mercato negli anni più recenti in maniera più approfondita e critica; è sulla base di questi e della situazione attuale legata allo scoppio della pandemia di COVID-19, che la Banca d'Italia ha fatto previsioni circa il futuro più prossimo dell'economia italiana e, nello specifico, del mercato dei *non performing loans*.

Bibliografia

BANCA CENTRALE EUROPEA, *“Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate”*, Marzo 2018

BANCA CENTRALE EUROPEA, *“La BCE rivede le aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati in seguito all’adozione di un regolamento dell’UE”*, Comunicato stampa 22 Agosto 2019

BANCA CENTRALE EUROPEA, *“Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)”*, Marzo 2017

BANCA D’ITALIA, *“Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori”*, Settembre 2019

BANCA D’ITALIA, Bollettino economico n.1, 2020

BANCA D’ITALIA, Bollettino economico n.2, 2020

BANCA D’ITALIA, *“Istruzioni di vigilanza per le banche”*, Circolare n.229 del 21 aprile 1999

BANCA D’ITALIA, *“Matrice dei conti”*, Circolare n.272 del 30 luglio 2008, aggiornamenti 2°, 7°, 9°

BANCA D'ITALIA, Rapporto sulla stabilità finanziaria n.1, Aprile 2020

BANCA D'ITALIA, Rapporto sulla stabilità finanziaria n.5, Aprile 2013

BANCA D'ITALIA, Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, 19 gennaio 2015

BANCA D'ITALIA, riquadro *“La relazione tra i tempi di recupero dei crediti e la consistenza delle sofferenze registrate in bilancio dalle banche”*, Rapporto sulla stabilità finanziaria n.5, Aprile 2013

CIAVOLIELLO I., CIOCCHETTA F., CONTI F. M., GUIDA I., RENDINA A., SANTINI G., *“Quanto valgono i crediti deteriorati?”*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n.3, Banca d'Italia, Aprile 2016

CIOCCHETTA F., CONTI F. M., DE LUCA R., GUIDA I., RENDINA A., SANTINI G., *“I tassi di recupero delle sofferenze”*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n.7, Banca d' Italia, Gennaio 2017

COMMISSIONE EUROPEA, *“Comunicazione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria”*, anche nota come *“Comunicazione sul settore bancario”*, Luglio 2013

COMMISSIONE EUROPEA, *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*, Comunicazione 2020/C 91/01, Marzo 2020

COMMISSIONE EUROPEA, *“Regolamento (UE) n.2067/2016 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9”*, Novembre 2016

COMMISSIONE EUROPEA, *“Regolamento di esecuzione UE n.680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”*, Aprile 2014

COMMISSIONE EUROPEA, *“Regolamento di esecuzione UE n.227/2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”*, Gennaio 2015

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *“Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa”*, Luglio 2017

CUCINELLI D., *“The Impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behavior: Evidence from the Italian Banking Sector”*, Eurasian Journal of Business and Economics, pp. 59-71, Novembre 2015

EUROPEAN BANKING AUTHORITY, “*Final draft Implementing Technical Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures*”, Luglio 2014

EUROPEAN BANKING AUTHORITY, “*Report on NPLs*”, 2019

EUROPEAN BANKING AUTHORITY, “*Eba report on the dynamics and drivers of non-performing exposures in the UE banking sector*”, Luglio 2016

EUROPEAN BANKING AUTHORITY, “*Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis*”, Aprile 2020

EUROPEAN BANKING AUTHORITY, “*Guidelines on management of non-performing and forborne exposures*”, Giugno 2018

EUROPEAN BANKING AUTHORITY, “*Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures*”, Marzo 2020

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, “*Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani*”, Decreto 5 marzo 2015, n.30

OIC 20, Titoli di debito, Sezione “Definizioni”, punto 18)

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, *“Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”*, anche nota come *“Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)”*, Maggio 2014

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, *“Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio”*, Giugno 2013

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, *“Regolamento UE n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.648/2012”*, Giugno 2013

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, *“Regolamento UE n.630/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n.575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate”*, Aprile 2019

PARLAMENTO ITALIANO, “*Disciplina della cessione dei crediti di impresa*”, Legge 21 febbraio 1991, n.52

PARLAMENTO ITALIANO, “*Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti*”, Legge 30 Aprile 1999, n.130

PARLAMENTO ITALIANO, “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58

PARLAMENTO ITALIANO, “*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*”, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC), “*The Italian NPL market*”, Dicembre 2019

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, “*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*”, Decreto legislativo 18 Agosto 2015, n.139

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”, Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, *“Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”*, Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n.18

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.34

VERGARI D., MACELLARI M., *“IFRS 9 sfide e soluzioni: dalla metodologia alla messa a terra”*

VISCO I., *“Intervento del Governatore della Banca d’Italia, 23° Congresso Assiom Forex”*, Modena, 28 gennaio 2017.

Sitografia

AT MAGAZINE, “*La nuova classificazione dei crediti deteriorati (NPL)*”, Aprile 2018

<https://magazine.advtrade.it/mercato-npl/la-nuova-classificazione-dei-crediti-deteriorati-npl/>

DIRITTOBANCARIO.IT, Avv. Giuseppe Gallo, “*I crediti deteriorati. Tecniche di gestione negoziale: cessione e ristrutturazione*”, Luglio 2019

<https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/npl/i-crediti-deteriorati-tecniche-di-gestione-negoziale-cessione-e-ristrutturazione>

DIRITTOBANCARIO.IT, C. F. Maggi, “*NPLs secured in Italia: profili e problematiche valutative dei soggetti specializzati nell’acquisto mirato e nella gestione giudiziale*”, Marzo 2016

<http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/npl/npls-secured-italia-profili-e-problematiche-valutative-dei-soggetti-specializzati-nell-acquisto-mirato>

IFRS.ORG, “*IFRS 9 Financial instruments*”

<https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/#about>

IFRS.ORG, “*IAS 39 Financial instruments: Recognition and Measurement*”

<https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-39-financial-instruments-recognition-and-measurement/>

INFORMAZIONEFISCALE.IT, “*OIC 15: la valutazione dei crediti al costo ammortizzato*”, Maggio 2018

<https://www.informazionefiscale.it/OIC-15-la-valutazione-dei-crediti-al-costo>

ORRICK.COM “*Decreto cura Italia- Cessione crediti deteriorati e conversione DTA in crediti d’imposta*”, Aprile 2020

<https://www.orrick.com/it-IT/Insights/2020/04/Cura-Italia-Decree-Assignment-of-NPLs-and-conversion-of-DTAs-into-tax-credits>

REUTERS.COM “*Esclusiva- BCE lavora a bad bank per sofferenze da crisi Covid, Mes garante- fonti*”, Giugno 2020

<https://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN23H0OR>

SMARTWEEK.IT, “*Credit crunch: in quali paesi europei ha colpito di più?*”, Gennaio 2020

<https://www.smartweek.it/credit-crunch-in-quali-paesi-europei-ha-colpito-di-piu/>

SOLDIONLINE.IT, “*Crediti deteriorati (Npl): cosa sono e quali categorie comprendono*”

<https://www.soldionline.it/guide/basi-investimento/crediti-deteriorati-categorie-npl-incagli-sofferenze>

TIDONA.COM, “*L’evoluzione del quadro regolamentare e di vigilanza sui crediti deteriorati*”, Settembre 2019

https://www.tidona.com/levoluzione-del-quadro-regolamentare-e-di-vigilanza-sui-crediti-deteriorati/#_ftn5